

CLXXIX.

TORNATA DI GIOVEDÌ 17 MARZO 1927

ANNO V

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUNTA

INDI

DEL PRESIDENTE CASERTANO.

INDICE.

	Pag.		Pag.
Congedi	Pag.	Conversione in legge del Regio decreto-	
Disegni di legge (<i>Annunzio di presenta-</i>		legge 1º luglio 1926, n. 1309, che ap-	
<i>zione</i>)	7011	porta modificazioni al Regio decreto-	
MUSSOLINI: Convalidazione del Regio de-		legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'isti-	
creto-legge 20 febbraio 1927, n. 298,		tituzione dell'Associazione nazionale per	
sul riordinamento del Pio Istituto di		la prevenzione degli infortuni sul la-	7014
Santo Spirito ed Ospedali riuniti di		voro.	
Roma	7012	Conversione in legge del Regio decreto-	
— Conversione in legge del Regio decreto-		legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente	7014
legge 10 febbraio 1927, n. 284, che ap-		norme per la esecuzione degli sfratti.	
porta modificazioni ed aggiunte al Re-		Conversione in legge del Regio decreto-	
gio decreto-legge 27 ottobre 1926, nu-		legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante	
mero 1999, riguardante la trasforma-		provvedimenti in materia di ricerca e	
zione della Società cooperativa « Unione		di coltivazione mineraria	7014
Militare » in ente autonomo avente per-		Conversione in legge del Regio decreto-	
sonalità giuridica propria	7012	legge 9 gennaio 1927, n. 8, che auto-	
Documenti (<i>Annunzio di presentazione</i>) . .	7012	riorizza anticipazioni al Banco di Napoli	
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):		ed al Banco di Sicilia contro deposito	
Modificazioni alla legge elettorale politica.	7012	di valute d'argento	7014
Conversione in legge del Regio decreto		Conversione in legge del Regio decreto-	
2 marzo 1926, n. 323, col quale vengono		legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la	
approvati gli atti internazionali con-		parificazione del trattamento tributa-	
chiusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza		rio dei dipendenti degli Economati dei	
di Locarno, tra l'Italia, la Francia, la		benefici vacanti a quello dei dipendenti	
Germania e la Gran Bretagna	7013	delle Amministrazioni dello Stato . .	7015
Approvazione della Convenzione interna-		Conversione in legge del Regio decreto-	
zionale stipulata a Bruxelles il 15 lu-		legge 3 febbraio 1927, n. 115, concer-	
glio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per		nente la sanatoria per l'applicazione dei	
il riconoscimento reciproco dei pun-		tributi locali da parte dei comuni e della	
zoni e dei banchi di prova delle armi		provincia	7015
da fuoco, nonchè dei due allegati alla		Disegno di legge (<i>Seguito e fine della di-</i>	
Convenzione stessa	7013	<i>scussione</i>):	
Conversione in legge del Regio decreto-		Stato di previsione della spesa del Mini-	
legge 1º luglio 1926, n. 1248, concer-		stero delle colonie per l'esercizio finan-	
nente le ricerche di minerali nel Regno		ziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno	
e nelle Colonie	7013	1928	7017
		MAZZUCCO, <i>relatore</i>	7017
		FEDERZONI, <i>ministro</i>	7018

	Pag.		Pag.
Disegno di legge (Rinvio):		BAISTROCCHI: Conversione in legge del Re-	
Conversione in legge del Regio decreto-		gio decreto-legge 25 novembre 1926,	
legge 1º dicembre 1926, n. 2175, con-		n. 2159, concernente la facoltà di con-	
cernente alienazione di prestazioni per-		cessioni doganali e fiscali alle imprese	
petue dal Fondo di beneficenza e reli-		che utilizzino i residui della raffinazione	
gione nella città di Roma al Fondo		degli olii minerali	7017
per il culto	7012	— Conversione in legge del Regio decreto-	
Autorizzazione a procedere:		legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che	
contro il deputato Lo Monte	7015	ammette nuove merci al beneficio della	
Relazioni (Presentazione):		temporanea importazione	7017
CERRI: Conversione in legge del Regio de-		LEICHT: Conversione in legge del Regio	
creto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che		decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che	
estende ai comuni di Bari, Trieste e		reca disposizioni concernenti l'istru-	
Venezia le disposizioni del Regio de-		zione superiore	7017
creto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.	7012	ALFIERI: Conversione in legge del Regio	
BARBIERI: Conversione in legge del Regio		decreto-legge 30 dicembre 1926, nu-	
decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184,		mero 2288, concernente la vigilanza sul	
che autorizza la devoluzione a favore		funzionamento delle società coopera-	
della Federazione nazionale veterani ga-		tive e la istituzione dell'ente nazionale	
ribaldini dei proventi della pubblicità		per la cooperazione	7027
sulle scatole dei fiammiferi e sulle bu-		SOLMI: Conversione in legge del Regio	
stine da sigarette di ordinario consumo.	7016	decreto 19 dicembre 1926, n. 2344,	
DE MARTINO: Conversione in legge del		concernente la proroga degli oneri a	
Regio decreto-legge 25 novembre 1926,		carico dello Stato per il funzionamento	
n. 2118, portante parziale deroga al		degli istituti medi e dell'Istituto nau-	
Regio decreto-legge 16 agosto 1926,		tico di Fiume	7027
n. 1077, relativo alla sospensione delle		— Conversione in legge del Regio decreto	
modificazioni alle piante organiche		2 dicembre 1926, n. 2204, concernente	
degli impiegati degli enti locali	7016	mutui per la costruzione di edifici sco-	
— Conversione in legge del Regio decreto-		lastici	7027
legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante		— Conversione in legge del Regio decreto-	
provvedimenti per l'Istituto nazionale		legge 12 dicembre 1926, n. 2306, con-	
a favore degli impiegati degli enti lo-		cernente la distribuzione delle pagelle	
cali e dei loro superstiti non aventi di-		scolastiche istituite col Regio decreto	
ritto a pensione	7016	20 agosto 1926, n. 1615	7027
— Conversione in legge del Regio decreto-		— Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 20 gennaio 1927, n. 96, concer-		legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo	
nente le spese di affitto per i locali degli		al contributo dello Stato a favore del-	
uffici distaccati di pubblica sicurezza		l'Istituto nazionale Fascista di cultura	
istituiti in sostituzione di quelli cir-		in Roma	7027
condariali.	7016	RUSO LUIGI: Conversione in legge del	
BAISTROCCHI: Conversione in legge del		Regio decreto-legge 16 settembre 1926,	
Regio decreto-legge 17 giugno 1926,		n. 1606, sull'ordinamento e funzioni	
n. 1144, relativo al reclutamento degli		dell'Opera Nazionale per i combattenti.	7027
ufficiali in servizio permanente nel Re-		MILIANI G. BATTISTA: Conversione in legge	
gio esercito	7016	del Regio decreto-legge 30 dicembre	
— Conversione in legge del Regio decreto-		1926, n. 2243, che reca disposizioni	
legge 13 febbraio 1927, n. 217, che		concernenti l'acquisto e la costruzione	
concede la franchigia doganale del me-		di case economiche per i funzionari ed	
lazzo di canna destinato alla fabbri-		agenti dell'Amministrazione postale e	
cazione di foraggi melazzati	7016	telegrafica	7027
— Conversione in legge del Regio decreto-		— Conversione in legge del Regio decreto-	
legge 13 febbraio 1927, n. 229, con-		legge 13 gennaio 1927, n. 60, concer-	
cernente la importazione in franchigia		nente lo stanziamento di somma per	
dei semi di lino destinati alla semina.	7016	premi e spese per la produzione di esplo-	
— Conversione in legge del Regio decreto-		sivi adatti per le applicazioni agricole .	7027
legge 13 febbraio 1927, n. 230, concer-		Disegni di legge (Presentazione):	
nente il trattamento doganale delle		Rocco: Provvedimenti relativi all'Ammi-	
terre coloranti naturali	7017	nistrazione del Fondo per il culto e del	
		Fondo di religione e beneficenza della	
		città di Roma, ed agli uffici del Ministe-	
		ro della giustizia e degli affari di culto	7017

	Pag.		Pag.
MUSSOLINI: Modificazioni all'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana	7017	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, recante provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il culto	7046
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione, e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani del Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam	7017	Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito	7046
— Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma	7026	Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche amministrazioni e degli enti minori	7046
— Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla sistemazione di una piazza d'armi in Ferrara	7026	Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della coniglicoltura	7046
— Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico	7026	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico	7047
VOLPI: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza	7026	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili	7047
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, concernente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna	7026	Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei	7047
— Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero	7026		
— Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposizioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica	7026		
Votazione per la nomina di Commissari	7015		
Completamento di Commissioni	7048		
Disegni di legge (Votazione segreta):			
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928	7046		
Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria	7046		
Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari	7046		

La seduta comincia alle 16.

MIARI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli Banelli, di giorni 5; Piccinato, di 3; Marzotto, di 2; Biancardi, di 2; Loreto, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli Termini, di giorni 15; Rubino, di 1; Mazza de' Piccioli, di 4;

Josa, di 4; Foschini, di 1; Re David, di 3; Raggio, di 3; e per ufficio pubblico gli onorevoli: Milani Giovanni, di giorni 4; Guidi Buffarini, di 2; Bifani, di 2; Olivi, di 2; Verdi di 10; Lupi, di 1; Crollalanza, di 3; e Bertone, di 3.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

Dal ministro dell'interno:

Convalidazione del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 298, sul riordinamento del Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti di Roma (1384).

È stato inviato alla Giunta del bilancio.

Dal ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 284, che apporta modificazioni ed aggiunte al Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1999, riguardante la trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo avente personalità giuridica propria (1385).

È stato inviato agli Uffici.

Presentazione di documenti.

PRESIDENTE. La Corte dei conti ha trasmesso l'elenco dei contratti registrati durante l'esercizio finanziario 1925-26 e per i quali l'Amministrazione non ha seguito il parere del Consiglio di Stato.

Sarà depositato in archivio a disposizione degli onorevoli deputati.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Cerri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione

CERRI. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 51, che estende ai comuni di Bari, Trieste e Venezia le disposizioni del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123. (1271)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al Fondo per il culto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazione perpetue dal Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al Fondo per il culto. (1206)

MATTEI GENTILI, sottosegretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto. Chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. Sta bene.

Approvazione del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge elettorale politica.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1332-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Oltre a quanto è stabilito negli articoli 105, 109, 118 e 103 della legge elettorale politica, testo unico approvato con Regio decreto 17 gennaio 1926, n. 118, modificato dalla legge 1° luglio 1926, n. 1194, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile i condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di tre anni e gli assegnati al confino di polizia, a termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

« Per gli ammoniti e vigilati, di cui all'articolo 6, secondo comma, della legge 1° luglio 1926, n. 1194, e per gli assegnati al confino di polizia l'incapacità cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 marzo 1926, n. 323, col quale vengono approvati gli atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno, tra l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 2 marzo 1926, n. 323, col quale vengono approvati gli atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno, tra l'Italia, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna. (*Approvato dal Senato*).

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 915-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto 2 marzo 1926, n. 323, col quale vengono approvati gli atti internazionali conclusi il 16 ottobre 1925 alla Conferenza di Locarno fra l'Italia, il Belgio, la Francia, la Germania e la Gran Bretagna ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonché dei due allegati alla Convenzione stessa.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione della Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914, fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonché dei due allegati alla Convenzione stessa.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 965-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non

essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il 15 luglio 1914 fra l'Italia ed altri Stati, per il riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da fuoco, nonché ai due allegati alla Convenzione stessa.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore trenta giorni dopo la chiusura del processo verbale di deposito delle ratifiche della Convenzione di cui al precedente articolo.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1019-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1248, con cui il Governo è autorizzato a fare ricerche di minerali nel Regno e nelle Colonie ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1025-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1309, che apporta modificazioni al Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 79, sull'istituzione della Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1250-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 2, contenente norme per la esecuzione degli sfratti. »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria.

Se ne dia lettura:

MIARI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1097-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1809, recante provvedimenti in materia di ricerca e di coltivazione mineraria ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 8, che autorizza anticipazioni al Banco di Napoli ed al Banco di Sicilia contro deposito di valute d'argento.

Se ne dia lettura.

MIARI, *segretario, legge. (V. Stampato n. 1283-A).*

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto legge 9 gennaio 1927, n. 8, concernente provvedimenti che autorizzano anticipazioni ai Banchi di Napoli e di Sicilia contro deposito di valute d'argento ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli Economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, per la parificazione del trattamento tributario dei dipendenti degli Economati dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1313-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 152, con il quale viene parificato il trattamento fiscale dei dipendenti degli economati generali dei benefici vacanti a quello dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e della provincia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 feb-

braio 1927, n. 115, concernente la sanatoria per l'applicazione dei tributi locali da parte dei comuni e delle provincie.

Se ne dia lettura.

MIARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 1324-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1927, n. 115, riguardante la facoltà data al ministro delle finanze di concedere la sanatoria a regolamenti, tariffe ed atti relativi alla applicazione di tributi locali ».

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Lo Monte per il reato di truffa. (1316).

La Giunta permanente nelle sue conclusioni propone di concedere la chiesta autorizzazione a procedere in giudizio.

Dichiaro aperta la discussione sulla proposta della Giunta.

Nessuno chiedendo di parlare, la metto a partito.

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta per la nomina di quattro commissari per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio, e di tre commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle Casse depositi e prestiti.

Procederò al sorteggio dei componenti le commissioni di scrutinio per lo spoglio di queste due votazioni.

(Fa il sorteggio).

Le commissioni di scrutinio risultano composte:

per la prima votazione degli onorevoli Aldi-Mai, Valentini, Celesia, Romano Mi-

chele, Genovesi, Geremicca, Salerno, Gemelli, Morelli, Arrivabene Giberto, Fera, e Cartoni; per la seconda degli onorevoli: Vacchelli, Venino, Mazzucco, Quilico, Mazzolini, Maffei, Riccardi, Baistrocchi, Gangitano, Gallo, Messedaglia e Cerri.

Procederemo contemporaneamente anche alla votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928; (1178 e 1178-bis)

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria; (1124)

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari; (1039)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, recante provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il Culto; (1034)

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, del Comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito; (1262)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche amministrazioni e degli enti minori; (1278)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della conigliocoltura; (1096)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico; (1318)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili; (1205)

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. (989)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Lascерemo aperte le urne, e procederemo nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Barbieri, De Martino, Baistrocchi, e Leicht a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

BARBIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 184, che autorizza la devoluzione a favore della Federazione nazionale veterani garibaldini dei proventi della pubblicità sulle scatole dei fiammiferi e sulle bustine da sigarette di ordinario consumo. (1340)

DE MARTINO. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2118, portante parziale deroga al Regio decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1077, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali; (1201)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 75, portante provvedimenti per l'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli Enti locali e dei loro superstiti non aventi diritto a pensione; (1292)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 96, concernente le spese di affitto per i locali degli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti in sostituzione di quelli circondariali. (1329)

BAISTROCCHI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito; (962)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati; (1357)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina; (1358)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali; (1359)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzano i residui della raffinazione degli olii minerali; (1277)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (1214)

LEICHT. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore. (1125)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare S. E. il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Mi onoro di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Modificazioni all'articolo 9 della legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza italiana (1388);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 marzo 1927, n. 291, che dà esecuzione al Trattato di amicizia, di commercio e di navigazione e al Protocollo concernente la giurisdizione da applicarsi ai sudditi italiani del Regno del Siam, stipulati in Roma il 9 maggio 1926 tra l'Italia ed il Siam (1387).

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Capo del Governo della presentazione di questi disegni di legge; il primo sarà trasmesso agli Uffici, e l'altro alla Giunta dei trattati.

L'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto ha facoltà di parlare.

ROCCO, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il culto e del Fondo di religione e beneficenza della città di Roma, ed agli uffici del Ministero della giustizia e degli affari di culto (1386).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della giustizia e degli affari di culto della presentazione di questo disegno di legge che sarà trasmesso alla Giunta del bilancio.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Non essendovi altri oratori iscritti a parlare, e nessuno chiedendo di parlare, dichiarato chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MAZZUCCO, *relatore*. Onorevoli colleghi! L'anno scorso io ho avuto l'onore di chiudere la discussione sul bilancio delle colonie dopo un chiaro, preciso ed elevato discorso del ministro di allora, onorevole Di Scalea con un incitamento rivolto ai giovani colleghi specialmente, perchè approfondissero e si appassionassero di più ai problemi coloniali, i quali contengono indubbiamente una parte notevole dell'avvenire della Patria.

La discussione svoltasi quest'anno ha in parte corrisposto a quel mio incitamento, perchè è stata un po' più ampia; certo, da parte di coloro che vi parteciparono, più profonda e appassionata, specialmente da parte di chi ha potuto visitare le nostre ed anche altre colonie. Sebbene io non abbia nulla da aggiungere a quanto sta scritto nella mia modesta relazione, mi sia consentito di constatare qui come il problema agricolo coloniale, che costituisce certamente il nucleo centrale dei problemi coloniali, vada sempre più interessando il nostro pubblico, mentre si diffonde sempre più la persuasione della necessità che per risolvere questo poderoso problema, che contiene in sé i semi di una sicura, incontrastabile ricchezza avvenire, si debba procedere dalla grande colonizzazione; e in questo io disento dal collega onorevole Guglielmi, il quale vorrebbe che questo problema fosse affrontato con grandi mezzi finanziari dal Governo. Io penso che debba essere affrontato da privati, invitati ed eccitati dal Governo col favore dei più larghi aiuti consentiti.

Ed a questo gioverà molto il nuovo ordinamento politico giuridico-economico che sarà dato saggiamente alle colonie libiche col disegno di legge già preparato dal Governo; per cui sveltito tutto il procedimento della concessione ai richiedenti sarà più rapida la presa di possesso e la messa in

valore, senza ritardi nocivi, giustamente lamentati specialmente in Tripolitania, dove veramente la colonia va prendendo quella veste contadinesca, per adoperare una frase espressiva del suo governatore fervente apostolo dell'avvenire agricolo della colonia, che le permetterà, raggiunto il suo definitivo assetto politico, di bastare a se stessa in un primo tempo, e di contribuire anche, in seguito, alla vita della nostra Patria.

Si è anche abbondantemente parlato di educazione e di cultura coloniale. Non sarebbe certamente superfluo che nozioni sulle colonie in genere e sulle nostre in specie fossero impartite ai giovani fin dalle scuole medie ed anche ai giovani che frequentano le lezioni delle nostre cattedre ambulanti.

Mi associo alla raccomandazione fatta, con tanto calore, dall'onorevole Maccotta circa il trasferimento dei nostri coloni dalla Tunisia. Il problema, onorevole Maccotta, è un pò delicato, ma tutti ne sentono l'importanza morale, politica ed economica. Ma giova qui ripetere che la grande colonizzazione deve spianare la via ai piccoli, laboriosi colonizzatori.

Fatte queste poche constatazioni e queste brevi raccomandazioni, il vostro relatore non ha che da esprimere un augurio. Questo: che le colonie nostre, dove ormai è ristabilito il prestigio della Patria, dove sono rispettate le loro tradizioni, garantiti i loro interessi collimanti con quelli della Patria italiana, possono, guidate dalla fede e dalla passione, è bene qui segnalarlo, che accompagna l'opera degli attuali governatori fedeli interpreti e collaboratori del Governo nazionale, attendere serenamente dall'Italia giusta, provvida e forte il loro sicuro e lieto domani. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle colonie.

FEDERZONI, ministro delle colonie. (*Segni di attenzione*). La discussione di questo bilancio ha rispecchiato la piena maturità a cui il problema coloniale è pervenuto nella coscienza della Nazione. Il problema coloniale è stato esaminato nel suo contenuto realistico di storia, di interessi e di avvenire, fuori dai vecchi schemi aprioristici che in passato la opinione pubblica italiana prendeva così volentieri a prestito dalle ideologie straniere.

E noi possiamo bene affermare che l'aver aperto finalmente lo spirito del popolo italiano all'intendimento del problema coloniale è uno dei maggiori miracoli del regime.

Ma oggi abbiamo un'altra cosa confortante da constatare: la nostra situazione

coloniale, all'aprirsi dell'anno quinto del regime, caratterizza una delle tappe più significative della marcia dell'Italia Fascista.

Chi vi parla, avendo avuto l'onore di essere stato il primo ad interpretare e ad applicare il programma e il metodo del Fascismo all'azione coloniale, deve rendere di questi risultati ampia lode al suo illustre successore e predecessore: onorevole Lanza di Scalea.

Rifacciamoci per un istante a quella che era la situazione delle nostre colonie all'avvento del Fascismo al potere.

La più antica, la più benemerita, l'Eritrea soffriva di un penoso decadimento. Massaua languiva abbandonata ancora sulle macerie del terremoto del 1921, che ne aveva distrutto le case e l'efficienza portuale e commerciale. In tutta la colonia un profondo disagio morale ripercuoteva la gravissima crisi dello spirito pubblico metropolitano.

La Somalia, era come assopita in un oblio inerte, e l'esempio magnifico di sua Altezza Reale il duca degli Abruzzi era rimasto senza seguito.

In Tripolitania lo sforzo di un governatore chiaroveggenza e coraggioso tentava realizzarsi fuori del quadro dell'azione generale dello Stato, contro il volere dei partiti predominanti in quell'ora.

La Cirenaica, infine, era consegnata all'usurpazione senussita, attraverso la scondia farsa dei così detti statuti interpretati e della loro applicazione unilaterale.

Oggi noi vediamo, onorevoli signori, questa stupenda crisi di crescita che affatica e trasforma le nostre colonie sotto la propulsione della volontà di Roma.

In ciascuna un uomo del Regime, nel segno del Littorio, esprime il proposito del potenziamento di tutte le energie e porta l'impulso per l'opera rigeneratrice.

L'Eritrea, la primogenita, per la sua coesione politica, per la perfezione amministrativa raggiunta, per la organizzazione produttiva, a cui è pervenuta, sopporta, senza eccessive preoccupazioni, i contraccolpi per essa particolarmente sensibili, data la natura dei suoi traffici, della crisi economica generale. E mentre le fedelissime sue popolazioni continuano a dare glorioso, inesauribile contributo di fede e di sangue alla nostra attività militare nelle altre colonie, la sua attrezzatura economica si va sempre meglio rafforzando per la funzione che le è assegnata di base agli scambi con l'Arabia meridionale e con l'Etiopia nord-orientale ed occidentale.

Massaua ormai ricostruita e divenuta forse la più moderna ed elegante città del Mar Rosso; appaltati i lavori per l'ulteriore ampliamento del suo magnifico porto; riattivato il movimento commerciale di Assab, naturale scalo per la media Abissinia; proseguita la ferrovia sino ad Agordat; rivivificati, con l'ordinamento dei caravanserragli e dei posti di acqua, i commerci carovanieri; condotte innanzi le grandiose opere idrauliche di Tessenei per lo sfruttamento agricolo delle acque del Gasc; in continuo incremento l'industria saliniera: ecco a grandi tratti che cosa ha fatto in quattro anni il Governo fascista in Eritrea.

La terra, la quale costò tante lacrime e tante ansie ai nostri padri — e dove l'Italia ancora incerta del suo cammino regale cimentò primieramente le proprie forze giovanili, per poi elaborare, nel disinganno cocente, nella speranza invitta e nella passione silenziosa di un venticinquennio, la sua capacità di affermare se stessa nel mondo — ecco che questa terra premia finalmente il lungo sacrificio della madre Patria!

Esemplarmente ordinata e pacifica nella sua disciplina interna, l'Eritrea adempie già uno dei compiti essenziali delle colonie salite a maturità di sviluppo, con l'aprire tutto un nuovo orizzonte alla influenza economica e morale della madre Patria.

Al recente accordo di amicizia e di commercio con il Re dell'Jemen, fanno riscontro le relazioni sempre più cordiali con l'Etiopia.

Il più alto valore, che al nome d'Italia hanno conferito Vittorio Veneto e il regime fascista, aumenta efficacia ad ogni altra iniziativa esteriore, laggiù come dappertutto; ma principalmente è da considerarsi questo, che l'Eritrea non è più oggetto, bensì strumento di particolare attività della Madre Patria ai fini del suo lavoro e della sua posizione internazionale.

Questo, o signori, è uno dei più seri e dei più interessanti risultati della politica coloniale fascista.

Una generosa febbre di rinnovamento ferve nella Somalia, raddoppiata di superficie dopo l'annessione dell'Oltre Giuba e dopo che le si sono aggiunti i protettorati di Obbia, del Nogal e della Migiurtinia, nei quali antecedentemente si ripartiva la Somalia Settentrionale.

Voi ricordate quale fosse la situazione, prima che il Governo fascista decidesse di affrontarla. Nel territorio di Obbia come in quello dei Migiurtini, i sultani indigeni ta-

glieggiavano le popolazioni, mantenevano uno stato continuo di discordie e di anarchia, nel loro perenne contrasto, che aveva continuamente per argomento e per sede il territorio interposto del Nogal, offendevano gli interessi legittimi di nostri connazionali promotori di importanti aziende industriali in quei territori, creavano insomma uno stato di cose che non era più compatibile col prestigio e con la dignità nazionale.

Il mio predecessore stimò a un dato momento opportuno intervenire per ricondurre anche nella Somalia Settentrionale l'ordine e il rispetto alla bandiera d'Italia. Una serie di operazioni militari, iniziatasi nell'autunno del 1925 col concorso di modeste forze di colore, portò rapidamente e senza inconvenienti, all'infuori di qualche episodio dolorosamente inevitabile, alla occupazione del territorio di Obbia, all'assoggettamento ed al disarmo della grandissima maggioranza di quelle popolazioni, all'esodo di alcuni nuclei di avversari irriducibili e alla volontaria consegna dello stesso Sultano, che oggi si trova confinato a Mogadiscio.

Nell'anno scorso si poté effettuare, pure senza incontrare notevoli resistenze, l'occupazione del Nogal, dalla quale, e dalle occupazioni costiere effettuate fino dall'inizio della campagna nella Migiurtinia, è stato quindi possibile procedere ad una nuova serie di operazioni intese a dominare la situazione anche in quest'ultimo territorio. Esse hanno recentemente costretto il Sultano Osman Mahmud a rifugiarsi nel vicino Somaliland britannico, ove egli si è arreso alle autorità inglesi.

Continuano alcune operazioni di polizia per effettuare intieramente il disarmo delle popolazioni ed instaurare anche in questo territorio la nostra organizzazione politica e amministrativa.

È lecito quindi sperare che tra non molti mesi sia possibile dare anche alla Somalia Settentrionale un assetto definitivo, nel quale le iniziative economiche dei nostri connazionali abbiano a svolgersi e prosperare in sicurezza e tranquillità.

Frattanto il Benadir ha preso uno sviluppo agricolo ed industriale considerevole, del quale fanno fede la vastissima gestione della Società agricola italo-somala già a tutti nota perchè nobilmente impersonata da Sua Altezza Reale il Duca degli Abruzzi; l'azienda governativa di Genale; la messa in valore del territorio di circa 50 mila ettari che si estendono da Genale seguendo lo Scebeli fino a Bulu Mererta; il propagarsi

della coltivazione della canna da zucchero e gli impianti di zuccherifici; l'attivazione già cominciata delle grandiose saline di Hafun che insieme a quelle dell'Eritrea assicurano alla produzione coloniale italiana un indiscutibile primato per il rifornimento saliniero di tutto l'Oriente. Questi sono tutti indizi di un risveglio mirabile nella colonizzazione della Somalia il quale può far bene sperare per un prossimo avvenire.

Dei 50 mila ettari, cui ho accennato e che il governatore della Somalia con ardita iniziativa sta rendendo irrigui con l'esecuzione di importanti opere di derivazione e di canalizzazione, circa 18 mila ettari sono stati già messi a coltura di cotone da oltre 60 concessionari italiani.

È stato ricordato durante la discussione come l'annessione dell'Oltre Giuba e la fusione ormai felicemente raggiunta di quel nuovo acquisto coloniale col Benadir ci offrano la possibilità di utilizzare anche l'imponente massa d'acqua del Giuba, che oggi corre per intero in regioni di nostro diretto dominio, e le cospicue estensioni di terre che essa potrebbe irrigare e fertilizzare.

Formidabile problema questo, incomparabilmente più grave di quello che fino ad ora ci si è presentato per l'Uebi-Scebeli, sia per le ingenti spese che importerebbe, sia, e molto più, per la difficoltà forse insuperabile di adibire a tale maggiore impresa una quantità di braccia proporzionata al bisogno.

È necessario, onorevoli signori, tener sempre presente che in Somalia, come in qualsiasi altra colonia equatoriale, dove per ragioni di clima, di regime di vita, ed anche di rendimento economico i bianchi non possono servire per il lavoro manuale, ogni iniziativa di avvaloramento trova un limite ed una condizione nella disponibilità della mano d'opera di colore.

Si tratta d'una esigenza pregiudiziale che deve essere affrontata e soddisfatta prima di impegnare risorse ed energie in un più vasto e complesso programma di colonizzazione di quelle terre.

Sta di fatto che nel Benadir la mano d'opera locale oggi è appena sufficiente alle richieste degli attuali concessionari.

Questa deficienza si farebbe tanto più sensibile e preoccupante quando ci arrischiassimo a intraprendere la canalizzazione del Giuba senza preordinate cautele delle quali per ora in verità io non saprei indicare concretamente il contenuto.

È chiaro, in conclusione, che la nostra politica economica in Somalia deve procedere attiva e lungimirante, ma anche ben consapevole degli ostacoli che ho rammentato, anche perchè di pari passo con l'avvaloramento agricolo essa deve realizzare il piano dei lavori pubblici che è con quello direttamente e strettamente connesso.

Basterà che io accenni alle provvidenze portuali, della cui assoluta e urgente necessità è facilmente convinto chiunque conosca la violenza delle correnti e dei monsoni per metà dell'anno sulle sponde della Somalia, e la inospitalità di quelle coste che da Bender Cassim a Ras Chiambone, per uno sviluppo di circa 1500 miglia, non offrono che due approdi sufficientemente praticabili, ad Alula e Ras Hafun, oltre la rada di Chisimaio, mentre gli imbarchi e gli sbarchi nella stessa Mogadiscio, per l'infuriare dei monsoni, presentano le troppo note difficoltà con inconvenienti e danni notevoli per le persone e le merci. D'altra parte, la ferrovia, che da Mogadiscio si diparte per l'interno, superato l'Uebi Scebeli e raggiunto il bivio di Alei, da dove potrà proseguire lungo lo spartiacque tra Giuba e Scebeli sino al confine della colonia e sino alle ubertose falde meridionali dell'acrocero etiopico, oggi già si approssima al villaggio Duca degli Abruzzi. Non è dubbio che, completato questo tronco, la linea ferrata debba proseguire verso la sua meta, nella quale già profondamente penetra la ferrovia francese da Gibuti e verso la quale, da altro lato, rapidamente tendono tronchi ferroviari britannici della rete del Kenia.

Programma grandioso, dunque, questo che ci attende in Somalia, al quale dovremo dare amorevole studio e tenace volontà, ma che dovremo pur sempre commisurare nel tempo alla potenzialità finanziaria dello Stato e alle pratiche possibilità di attuazione, che vanno — come ho detto — dalla esecuzione delle necessarie opere pubbliche, sino alla raccolta della mano d'opera indispensabile.

La Tripolitania gode da anni, ormai, di una perfetta tranquillità. In Cirenaica la situazione è già soddisfacente, ma non ancora del tutto assestata. Questa diversa condizione politica delle due colonie contigue e sorelle si spiega con le loro differenze storiche e geografiche. Voi sapete, onorevoli signori, che la Tripolitania settentrionale, quella cioè che si compone della fascia delle oasi costiere, della pianura della Gefara e del Gebel, ha una popolazione quasi interamente stabile, in grandissima maggioranza adibita all'agricoltura. Con que-

sta popolazione, fissata già in grandissima parte alla terra, il fatto stesso della occupazione territoriale ha importato naturalmente la sottomissione e il disarmo, e ivi è stato relativamente agevole imporre, e oggi è agevole mantenere l'ordine e la tranquillità, e l'azione militare protettiva si riduce a una difesa marginale del territorio di occupazione contro ogni possibile minaccia di incursione da parte dei predoni del Sud. Va ricordato, per altro, che la Sirtica e la regione delle oasi tripolitane meridionali, per quanto paesi poco fertili e scarsamente popolati, possono offrire basi efficienti per l'attività degli ultimi ribelli, che vi sono rifugiati.

La Cirenaica propriamente detta, composta cioè dell'altopiano del Barca, della Marmarica, e del Sud bengasino sino all'Uadi Faregh, è una terra di civiltà molto più arretrata.

Possiamo dire che quando l'Italia vi sbarcò, la trovò in una fase di evoluzione storica anteriore di un secolo almeno a quella cui la Tripolitania era già pervenuta.

La sua terribile importuosità l'aveva isolata e sequestrata fuori di ogni vera e propria comunicazione col resto del mondo; e la trascuranza secolare dei turchi fece il resto.

Il fatto è che, meno piccolissimi nuclei abitanti nelle oasi, la popolazione è quasi tutta nomade o semi-nomade, e perfino gli abitanti dei due soli centri urbani che vi trovammo sbarcando il 19 ottobre 1911, cioè Bengasi e Derna, non erano costituiti da cirenaici, ma composti di immigrati da Misurata e Sliten. Ora è evidente che su questa popolazione nomade o semi-nomade, che ha per quasi esclusiva attività e fonte di vita la pastorizia, oltre alla coltivazione sporadica e rudimentale del poco orzo che le occorre, l'occupazione territoriale non ha presa sufficiente.

Quindi una semplice azione militare, resa più difficile dal terreno anfrattoso e impervio del Gebel, non può raggiungere rapidamente risultati definitivi e duraturi.

In Tripolitania, dopo l'occupazione di Sirte, avvenuta sulla metà del 1924, nessuna modificazione territoriale è successa. La nostra linea di occupazione parte ad ovest da Ghadamès e, attraverso la Hammada, giunge a Misda, donde con un vasto arco di cerchio che comprende il paese degli Orfella, lasciando fuori Bu-Ngeim, raggiunge Buerat el Hsun e prosegue lungo il litorale fino a Sirte.

Ma se l'occupazione territoriale è immutata, l'apparecchio militare che la presidia è venuto sempre più perfezionandosi, specialmente per quelle formazioni sahariane sulle quali deve gravare maggiormente il compito di garantire la sicurezza della colonia.

In Cirenaica, per le considerazioni che ho già esposto, il fattore territoriale passa in seconda linea. Ciò nonostante la nostra occupazione da Bu Sceriba sulla costa orientale del Golfo Sirtico, attraverso Ghemines, Soluch, Sceleidima, Gerdes Abid, Marana Gerdes Gerrari, Mechils, Bir Hacheim, Bir Scugga, con le due punte avanzate di Agedabia ad ovest e di Giarabub ad est, ci dà modo di far sentire in tutto il territorio non desertico della colonia il peso dominante delle nostre armi; come ci permetterà presto di chiudere in un'unica rete di posti occupati militarmente il territorio in cui le popolazioni nomadi o semi-nomadi debbono vivere, tutto il territorio, cioè, che include i pozzi ed i pascoli dei quali esse hanno bisogno.

Entro questa rete, di cui non dobbiamo più se non stringere alcune poche maglie, continuerà l'azione politica e militare che il Governo fascista ebbe ad iniziare il giorno in cui ritenne necessario, per la dignità stessa del nome italiano, rompere gli accordi con la Senussia.

L'azione dovrà continuare paziente e metodica per una ininterrotta pressione sulle cabile ancora ribelli, che sono poche, demoralizzate, impoverite di uomini, di viveri e di bestiame, e su quelle più numerose che sono ancora incerte.

Perchè incerte? voi mi domanderete. E qui rientra in campo il vecchio fattore senussita.

Bisogna ricordare, onorevoli colleghi, che nel 1911, quando le truppe di Briccola e di Ameglio sbarcarono alla Giuliana, non la Turchia dominava effettivamente in Cirenaica, ma la Senussia. Quella Senussia che subito dopo Enver rafforzò e organizzò per gittarla contro di noi.

Ora, tribù primitive di pastori, ancora interamente soggette all'influenza del fanatismo religioso, non possono in pochi anni orientarsi verso la comprensione di un nuovo stato di cose.

D'altronde, la politica di compromesso, che per tanto tempo aveva dominato in quella colonia, culminando nel famoso trattato di Regima, moltiplicò ancora più il prestigio della Senussia.

Il fatto è che, venuto il termine vittorioso della guerra europea, di cui quelle po-

polazioni non avevano risentito se non una eco vaga e lontana, esse dovevano constatare che anche dopo Vittorio Veneto, il Governo italiano veniva a patti con la Senusia; che coloro che avevano parteggiato per questa contro l'Italia erano, anziché puniti o danneggiati, avvantaggiati e premiati, e che a Got-es-Sass un ministro italiano si presentava a far visita all'Emiro come al padrone del paese.

Ora dopo ciò, non vi è da meravigliarsi se nel margine predesertico della Cirenaica, qualche pastore primitivo ancora pensa che tutto ciò abbia a ripetersi, e stia per rifarsi un altro accordo, e i partigiani del Governo vedano ancora un qualunque Idris accolto con gli onori militari dalle nostre truppe, e gli Achuan tornino a spadroneggiare negli uffici di Governo e dei Commissariati, e magari un altro Omar Chechia torni ad essere consigliere del Governatore e dispensatore di favori.

Di fronte a questa mentalità che una lunga esperienza ha disgraziatamente creata ai nostri danni, soltanto i fatti, il ripetersi inflessibile, inesorabile, ininterrotto dei fatti, può persuadere del contrario.

In questo senso, la situazione è migliorata, cioè quasi tutti si sono convinti che non c'è niente da fare contro l'Italia fascista, perchè da quel Natale di Roma 1923, in cui il tricolore italiano portato dalle nostre armi sventolò finalmente sull'usurpata sede emirale di Agedabia, le direttive intransigenti non hanno più deviato. Tutti i compromessi sono stati abbandonati, e la giusta e severa punizione non ha mai mancato di colpire tutti quelli che avessero commesso ribellione o defezione a detrimento dell'Italia.

E guai a fermarsi, onorevoli signori. In colonia è vero più che altrove ciò che una volta ebbe a dire il nostro Capo: chi sosta retrocede.

Orbene, noi non sosteremo se non quanto occorrerà per prepararci a riprendere la marcia, ed io confido sia per essere non lontano il giorno in cui, mutate radicalmente le linee della situazione, il problema politico militare di tutta la Libia possa ridursi ad una pura questione di polizia desertica, come quella che i francesi cominciarono ad affrontare in Algeria 50 anni dopo l'inizio della loro conquista, proprio nei termini che il maresciallo Bugeaud aveva bene intuito, ammonendo essere la sicurezza dell'Algeria nel Sahara. Ed a questo fine lo strumento è già ben preparato e temprato in Tripolitania, e la Cirenaica si sta ponendo celermente a paro con la maggiore sorella, come

splendidamente dimostra l'ardita e felice ricognizione compiuta due settimane or sono dalla colonna di Meharisti al comando del capitano Vitale, che partito da Giarabub si spinse fino a soli 120 chilometri dall'oasi principale del gruppo di Kufra.

Ma non bisogna esserè impazienti. Per l'azione coloniale occorre tempo, ma più ancora volontà che non si piega e perseveranza che non si stanca, virtù imperiali e fasciste.

Con quelle virtù, attraverso ad una catena di guerre, mediante una vigile continua difesa in armi, Roma seppe fare dell'Africa proconsolare, della Numidia e delle due Mauritanie quattro delle sue provincie più ordinate, più civili e più ricche, come testimoniano da Leptis Magna a Volubilis gli avanzi meravigliosi della città, delle fortezze e degli acquedotti, e comesoprattutto documentano i grandi scrittori della latinità africana da Frontone ad Apuleio, da S. Agostino a Tertulliano. Mancando di quelle virtù, che Roma aveva tratte dalla coscienza e dall'esperienza dell'Impero, i Bizantini si sperdettero in una politica di compromessi, di concessioni e di blandizie che li fece trovare impotenti ed inermi nella difesa dell'Africa al momento dell'invasione e della conquista degli Arabi.

La storia contiene precisi insegnamenti per chi li sappia intendere; e noi li dobbiamo intendere.

Frutto degli insegnamenti della breve esperienza nostra e della lunga esperienza della storia è il disegno di legge organica per la Tripolitania e per la Cirenaica, che fra breve la Camera sarà chiamata a discutere. È inutile che io mi soffermi ancora a qualificare come si meritano gli statuti del 1919, frutto pessimo della mentalità radico-massonica (*Approvazioni*), che induceva allora ad ospitare qui in Roma quella « Lega dei popoli oppressi », la quale cospirava contro l'Italia e i suoi sacri diritti in perfetta combutta coi sovversivi del tempo.

Quegli statuti, a parte per un momento la pregiudiziale antiparlamentaristica del Fascismo, erano un assurdo storico, in quanto pretendevano di imporre a un popolo rimasto ancora agli albori della civiltà un regime politico fondato sul suffragio universale; ed erano un assurdo anche morale in quanto stabilivano tra metropolitani e indigeni un'equiparazione di diritti ma non di doveri, disponendo a favore degli indigeni notevoli vantaggi, come quelli per esempio, di non prestare servizio militare, di avere putacaso tre mogli. (*Si ride — Commenti*).

Ora la nuova legge organica darà finalmente anche alle colonie libiche un regime fascista, fondato sull'ordine, sulla gerarchia e sulla disciplina, mentre sarà solenne, definitiva conferma che la via intrapresa dall'Italia in Libia è immutabile, e sarà decisivo incitamento per gli ultimi refrattari ad accettare, sia pure con rassegnazione, il nuovo stato di cose.

I principi a cui la legge si informa andranno poi naturalmente svolti e applicati nei singoli ordinamenti. Sono di prossima emanazione l'ordinamento della pubblica sicurezza che adatta la legge del novembre 1926 alle particolari condizioni della vita coloniale, e l'adattamento analogo della legge per la difesa dello Stato. Allo studio è il nuovo ordinamento giudiziario; e dovrà essere attentamente riveduto anche l'ordinamento scolastico, il quale ancora risente della mentalità wilsoniana del 1919, mentre il problema della scuola anche in Libia è problema capitale, perchè fra venti anni la popolazione indigena sarà quella che avremo formata nelle nostre scuole.

Ora non vi ha dubbio, per quanto sia doloroso confessarlo, che la nostra organizzazione scolastica in Libia è ancora di molto inferiore alle finalità politiche e sociali alle quali essa dovrebbe corrispondere.

La nuova legge regola inoltre in modo definitivo i rapporti fra il Governo centrale e i Governi coloniali, anche e soprattutto per quanto attiene all'emanazione delle norme giuridiche; e stabilirà poi l'assetto finanziario delle due colonie, con l'istituzione di veri bilanci coloniali, basati sulle entrate locali.

L'applicazione di questo nuovo ordinamento darà prova della vitalità finanziaria delle colonie, principalmente della Tripolitania, le cui entrate accertate sono salite da circa 40 milioni nell'esercizio 1923-24, a oltre 70 nell'esercizio 1925-26, e sono già sufficienti a coprire le spese ordinarie della colonia, meno quelle militari, ma comprese quelle per le forze regolari e irregolari di pubblica sicurezza. La Cirenaica si trova in condizioni meno buone, anzi attraversa un periodo di crisi finanziaria, dovuta non tanto alla sua situazione politica, quanto alla sua ancora insufficiente attrezzatura economica.

Nel 1924-25 le entrate della Cirenaica accertate giunsero quasi a 60 milioni; ma nel 1925-26 scesero a meno di 51. Per il prossimo esercizio la previsione è calcolata in lire 40 milioni e mezzo, che forse potranno essere superate, ma che sono sempre inferiori alle spese civili ordinarie.

Per altro col nuovo ordinamento i Governi coloniali potranno formarsi una più diretta visione del rapporto fra spese e entrate e quindi fornire una gestione finanziaria più oculata e più lungimirante. Frattanto anche per la Cirenaica è già predisposto uno schema di provvedimento per l'applicazione dei tributi diretti, che si spera potrà andare in vigore proprio con l'esercizio 1927-28; ma non è possibile, naturalmente, sul momento una previsione, anche approssimativa del gettito di questa nuova entrata.

L'azione politico-militare, l'organizzazione amministrativa, la politica finanziaria devono considerarsi come mezzi per il raggiungimento di un unico fine: quello dell'avvaloramento economico delle due colonie. Questo avvaloramento dovrà essere naturalmente, in via principalissima, agricolo. Ovvie esigenze impongono inoltre che esso avvenga il più che sia possibile con immigrazione italiana, anche eventualmente oltre i limiti della vera e propria convenienza economica. Peraltro è un errore, dal quale bisogna guardarsi, quello di credere che la nostra immigrazione possa sradicare dal suolo libico la popolazione indigena, sopprimerla, o gettarla nel deserto. L'avvaloramento probabilmente, anzi, l'accrescerà, come è avvenuto in Algeria. Ad ogni modo un assetto economico vero e proprio richiede sempre una collaborazione di una quota di popolazione indigena, perchè essa, ed essa soltanto, può attendere al traffico carovaniero, alla pastorizia, alla coltivazione estensiva dell'orzo, alla coltivazione della palma dattilifera. Ma questo non ha che una importanza, per così dire complementare.

Il problema è come ve l'ho posto dianzi. Se i mezzi non ci faranno difetto, fra un quarto di secolo almeno 300 mila italiani dovranno vivere, lavorare, prosperare in Libia e saranno più che sufficienti per controbilanciare la popolazione indigena, anche eventualmente accresciuta; così come oggi gli 824 mila europei sembrano sommergere i 4 milioni e mezzo di indigeni dell'Algeria, e i 156 mila fra italiani e francesi, in Tunisia, compensano bastevolmente il milione e 900 mila arabi dimoranti nella Reggenza. Badate: 300 mila immigrati in Libia, dopo 25 anni, non assorbirebbero neppure la eccedenza di natalità di un anno solo nella vita della ancora prolifica gente italiana. Ma se almeno questo risultato non avremo ottenuto, avremo compromesso, non tanto lo sviluppo economico delle due colonie, quanto il fine stesso della nostra dominazione.

Base fondamentale per la risoluzione di questo essenziale problema, oltre la garanzia definitiva dell'ordine e della sicurezza, è la realizzazione di un piano organico di comunicazioni: porti, ferrovie, strade ordinarie. Inoltre occorre l'organizzazione seria del credito agrario e del credito fondiario-agrario, integrata dalla estensione delle provvidenze legislative vigenti nel Regno per la bonifica agraria.

In Tripolitania fortunatamente il problema portuale è risolto.

Il bellissimo porto di Tripoli basta e basterà per lunghi anni ancora alle esigenze pur notevoli, del commercio della colonia. In Cirenaica in sedici anni non si è fatto nulla di efficace e di definitivo, ma io credo di poter affermare che oggi anche per quella colonia siamo sul punto della realizzazione, la quale dovrà essere progressiva, ma non più frammentaria. La verità è che si trascurarono i problemi vitali di quella colonia, quando relativamente facile avrebbe potuto esserne la soluzione, e anzichè dare alla Cirenaica i porti, le ferrovie, le strade, il credito di cui essa aveva ed ha bisogno assillante per poter rivivere, respirare e lavorare, le si die' quella caricatura di ordinamento politico, che or ora ho ricordato.

La democrazia era specialista di queste generosità. Ebbene il Fascismo ha dovuto ricominciare da capo, ristabilire il prestigio della Madre Patria, e riconquistare il paese.

Ora noi dobbiamo togliere la Cirenaica, la quale fu un giorno ricca e fiorente di civiltà e di commerci, splendida di monumenti e di coltura come la Grecia, da cui erano partiti i suoi primi colonizzatori, dobbiamo toglierla finalmente da quello stato di asfissia economica in cui ancora giace.

Sono lieto di annunciare alla Camera che, dopo aver lungamente conferito col nuovo governatore della colonia, ho potuto formulare un programma organico, per la soluzione dei problemi fondamentali della Cirenaica, programma che ha ottenuto l'ambita approvazione del nostro Capo, nonchè l'adesione di massima del ministro delle finanze.

Ma qui non è inutile rammentare come per molti anni si prolungasse una disputa noiosa, monotona, sterile, quasi sempre fra propagandisti più convinti che competenti, e fra pseudo scienziati accecati dallo spirito fazioso, sulla possibilità di colonizzare la Libia.

L'onorevole Bertolini, che fu il primo dei ministri delle colonie del Regno d'Italia,

nel 1913 deferì ad una Commissione di agrologi e di economisti il compito di studiare il problema.

La Commissione lavorò con speditezza maggiore di quelle che sogliono dimostrare simili corpi collegiali, e presentò una relazione pregevole, intonata ad una prudente e condizionata fiducia, ma diluita in 800 pagine che pochissimi, dei quali io sono uno, lessero, e di cui nessuno tenne conto.

Frattanto lo scoppio della grande guerra travolse la discussione, non solo, ma disgraziatamente anche la nostra situazione in Libia e, finita la grande guerra, si discusse non più se l'Italia potesse, o no, colonizzare la Libia ma se dovesse, o no, ammainarvi la propria bandiera.

Il Fascismo, insorto anche sulle sponde d'Africa a reintegrare l'onore e la vita della nazione, non discusse più: agì. Affrontò e schiacciò i ribelli, e cominciò l'opera di colonizzazione. E oggi, onorevoli colleghi, 66 mila ettari di concessioni in Tripolitania e 13 mila in Cirenaica costituiscono la prova positiva della realtà contro tutte le vecchie teorie negatrici. Si è dimostrato che la colonizzazione, in Libia, si può fare, una volta che così larghe estensioni di terreno sono state colonizzate!

Volgiamo, signori, una parola di lode e di incoraggiamento ai valorosi pionieri della rinascita libica!

Essi hanno, oltre tutto, demolito, una volta per sempre, un pregiudizio, a cui la commissione agrologica del 1913 era rimasta aggrappata per paura di troppe novità: il pregiudizio dell'ineluttabile superiorità della tradizionale economia agraria indigena, in quelle speciali condizioni di suolo e di clima, rispetto a qualsiasi innovazione che potessero apportarvi gli agricoltori italiani.

L'esperienza, invece, ha provato che il lavoro della terra, eseguito con mezzi e metodi moderni, il lavoro degli italiani, insomma, ottiene anche là un rendimento di gran lunga migliore e più copioso.

E frattanto si va innanzi, in Tripolitania.

La superficie indemaniata per la lottizzazione ha ormai raggiunto i 99 mila ettari. L'attività dei servizi agrari è stata molto encomiabile, non solo per le sperimentazioni che si sono fatte e che si fanno, ma anche per la distribuzione gratuita o a prezzi di favore di strumenti, sementi e materie prime per l'agricoltura. Di più sono state prelevate dai vivai governativi e distribuite piante e piantine, nella cifra imponente di tre milioni e 142 mila.

Per favorire il progresso della messa in coltivazione dei terreni che fanno immediatamente corona all'oasi di Tripoli e degli altri della Gefara, il Governo attende alla fissazione e al rimboscimento delle dune, opere che erano auspiccate già dalla ricordata relazione della Commissione agrologica del 1913. Sino a tutto dicembre 1926 sono stati così fissati 800 ettari di dune. Per altri 1800 ettari i lavori sono in corso di esecuzione.

Tutto il problema di rimboscimento ha speciale importanza in Libia. I Romani lo risolsero sapientemente, come risolsero anche il problema della regolazione dei corsi di acqua, con opere i cui resti monumentali sono ancora oggi per noi esempio e monito.

E non è da escludersi che dalla rovina del regime idrico creato dai romani, e dal disboscamento della regione, sia derivato un peggioramento delle condizioni climatiche del Paese.

Certo è che la Libia romana esportava in Italia quel legname da costruzione che oggi noi dobbiamo interamente importare laggiù, e gli storici della conquista araba narrano che gli invasori stupefatti penetrarono nella Libia sotto l'ombra di folte, interminabili foreste!

Il credito agrario e fondiario-agrario è esercitato, come voi sapete, da due Casse di risparmio, fondate a Tripoli nel 1923 ed a Bengasi nel 1924.

Queste Casse di risparmio hanno fatto molto, hanno fatto tutto ciò che hanno potuto, ma io per primo riconosco che i loro capitali sono sproporzionati alle necessità cui dovrebbero sopperire.

La Cirenaica solo da pochi anni, dal tempo, si può dire, dell'avvento fascista, prepara terreni per coloni italiani.

Le concessioni sono quasi tutte nella pingue e ferace pianura di Merg. Molti indemanamenti sono in corso, e importanti iniziative sono in via di attuazione.

Alla colonizzazione in Tripolitania ed in Cirenaica bisogna aggiungere il sorgere di cospicue imprese industriali, quasi tutto frutto di lavoratori molto serii e sperimentati e di capitalisti coraggiosi e forti.

In ogni ramo, insomma, dell'attività produttiva noi constatiamo con soddisfazione l'ardimento, il fervore e l'entusiasmo. Oggi, tra l'una e l'altra colonia, dimorano in Libia 35 mila italiani. Dopo sedici anni, quasi tutti occupati da guerre e da rivolte, il risultato non è disprezzabile. Ma abbiamo degli indizi particolari che sono molto confortanti.

Vi parlavo or ora di Merg. Questo piccolo villaggio arabo, che l'Italia trovò composto per grandissima parte di tende, contava nel 1922, al momento della marcia su Roma, 30 italiani. Oggi ne ha più di 900; e la ferrovia, che presto congiungerà Merg a Bengasi, senza dubbio darà nuovo incremento alla piccola città, che ogni giorno più assume carattere e coscienza di italianità, e che merita pertanto ormai di ripigliare il suo antico classico nome di Barce.

Ed anche in Tripolitania, sulle rovine dell'antica Sabratha, è sorto un nuovo centro italiano, che è nucleo fervido di vita e di lavoro.

Alcuni oratori hanno accennato alle questioni attinenti alla preparazione, alla propaganda e alla cultura coloniale. L'onorevole Venino si è particolarmente occupato dell'Istituto coloniale. Ripeterò ciò che gli dissi con un'interruzione: che l'Istituto dovrebbe cercare di integrare le proprie energie e la propria capacità d'azione prima di rimettersi quasi esclusivamente all'aiuto del Governo.

L'onorevole Gianturco si è preoccupato di promuovere la creazione di quadri consapevoli e ben preparati alla nostra azione coloniale.

Intanto gli posso dire, per quello che riguarda l'amministrazione delle colonie, a torto non sempre ben conosciuta ed apprezzata nei grandi preziosi servizi che rende alle Colonie ed al Paese, che questa amministrazione è composta ormai esclusivamente di autentici e provetti coloniali. D'altronde con i mezzi che abbiamo a disposizione tutto quello che può farsi si fa. Per esempio, il Museo coloniale è diventato non solo un istituto modello per presentare al pubblico italiano e straniero la sintesi di ciò che sono e di ciò che potranno essere le nostre colonie, ma anche uno strumento magnifico di collegamento tra le colonie e le forze economiche del Paese. Tutto deve avere una impronta nuova di vivezza e di serietà. Perfino nelle riviste di cui il Ministero delle colonie cura la pubblicazione, si può riconoscere l'intento di sostituire, anche presso i buoni e i convinti, alla retorica e alla superficialità, la comprensione esatta dei problemi massimi della nostra espansione.

Onorevoli colleghi, ho finito. L'Italia entrò troppo tardi, per le ragioni stesse della sua formazione unitaria, nell'arringa coloniale. Ella non poté intendere a tempo l'appello del suo destino storico, quello stesso appello che Erodoto poneva in bocca all'ora-

colo delfico raccontando che questo aveva ammonito i Greci di Tera ad affrettarsi alla conquista della Libia per non giungere quando le terre di oltre mare fossero già tutte spartite tra i rivali.

L'Italia vi entrò tardi, e pertanto non può dare se non in misura limitata, e sul fronte breve che le è toccato in sorte, il suo contributo efficace di ricchezza demografica e di vigore fascista che oggi ella vorrebbe pure offrire alla difesa della comune civiltà, creazione provvidenziale dello spirito latino, cristiano, occidentale, contro ogni movimento di reazione anti-europea.

Negli anni lontani, allorchè la storia d'Africa non era stata ancora decisa, molti italiani ardimentosi si gettarono all'assalto delle terre inesplorate, sperando conquistarne almeno qualche lembo alla Patria. Orbene, ricordiamolo, onorevoli signori. Caddero quasi tutti invano!

I meno infelici furono coloro che, come Cecchi e Bottego, poterono segnare con le loro tombe un nuovo intangibile possesso all'Italia e ripetendo l'olocausto dei fratelli Fileni magnificati nella pagina sublime di Sallustio, che in gara coi Greci di Cirene accettarono di essere sepolti vivi sul lido della Sirte per poter portare fin là il termine del dominio punico.

Ma dal seme che l'Italia ha gettato pur in così piccolo campo germoglierà, statene sicuri, un avvenire!

Il popolo ne ha il presentimento. La fiera di Tripoli, con la partecipazione imponente delle forze produttive italiane, con la solennità conferita alla cerimonia inaugurale dalla presenza di un Augusto Principe soldato e dei Presidenti dei due rami del Parlamento, conferma come questo gagliardo incremento delle nostre colonie sia ogni giorno più elemento essenziale della vita nazionale rigenerata dal Fascismo.

Pensate. Quattro anni or sono, in questa aula, sugli inizi del Regime, chi vi parla doveva ancora discutere con gli uomini dell'opposizione i limiti e le finalità della riconquista della Libia. Il Paese, tuttavia sotto il peso di antiche e recenti delusioni coloniali, se ne stava ancora scettico e perplesso. Ma anche nel campo coloniale, la volontà ferrea, si affermò e vinse: e l'anno scorso il nostro Capo portava con sè sulla proda d'Africa tutta l'anima fidente e sicura dell'Italia, ridivenuta finalmente degna della tradizione romana. (*Vivissimi applausi*).

In questi giorni, onorevoli signori, il lavoro italiano celebra in Tripoli nostra la sua ascesa. È un'altra tappa in avanti. Ora si tratta di proseguire con lo stesso coraggio, con la stessa fede! (*Vivissimi generali reiterati applausi — Moltissime congratulazioni*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASERTANO.

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare S. E. il Capo del Governo.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, ministro per l'aeronautica*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 281, che approva la convenzione aggiuntiva riguardante il prolungamento della linea aerea Venezia-Vienna sul tratto Venezia-Roma; (1389)

Conversione in legge del Regio decreto 20 febbraio 1927, n. 280, che approva una convenzione relativa all'impianto di un aeroporto e alla distemazione di una piazza d'armi in Ferrara; (1390)

Conversione in legge del Regio decreto 13 febbraio 1927, n. 285, che reca varianti al Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, relativo all'istituzione di un indennizzo privilegiato aeronautico. (1391)

PRESIDENTE. Do atto a S. E. il Capo del Governo, ministro per l'aeronautica, della presentazione di questi disegni di legge che saranno trasmessi agli Uffici.

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

VOLPI, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 282, riguardante modificazioni all'ordinamento della Regia guardia di finanza; (1392)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 283, concernente provvedimenti a favore delle Casse di credito agrario delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna; (1393)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1927, n. 290, che reca disposizioni relative all'approvvigionamento dello zucchero; (1394)

Conversione in legge del Regio decreto 21 ottobre 1926, n. 2479, contenente disposi-

zioni sull'importazione e l'esportazione di energia elettrica. (1395)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge. I primi tre saranno inviati alla Giunta del bilancio, e l'altro agli Uffici.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli onorevoli Alfieri, Solmi, Russo Luigi e Miliani a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

ALFIERI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'ente nazionale per la cooperazione. (1248).

SOLMI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 19 dicembre 1926, n. 2344, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato per il funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto Nautico di Fiume; (1301)

Conversione in legge del Regio decreto 2 dicembre 1926, n. 2204 concernente mutui per la costruzione di edifici scolastici; (1302)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2306, concernente la distribuzione delle pagelle scolastiche istituite col Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615; (1254)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto Nazionale Fascista di cultura in Roma. (1308)

RUSSO LUIGI. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, sull'ordinamento e funzioni dell'Opera Nazionale per i combattenti. (1061)

MILIANI. Mi onoro di presentare alla Camera le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2243, che reca disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica; (1230)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 60, concernente lo stanziamento di somma per premi e spese per la produzione di esplosivi adatti per le applicazioni agricole. (1267).

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione segreta ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Si riprende la discussione del bilancio delle Colonie.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del bilancio delle colonie.

Essendo stata chiusa la discussione generale, e non essendovi ordini del giorno, pongo a partito il passaggio alla discussione dei capitoli. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo dunque all'esame dei capitoli, con l'intesa che, come di consueto, quelli sui quali non vi saranno osservazioni, s'intenderanno approvati con la semplice lettura.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928. — Tabella A. — Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 1. Personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale in servizio presso l'Amministrazione centrale e personale appartenente, o già appartenente, ad altre Amministrazioni dello Stato, temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale (Spese fisse), lire 2,425,000.

Capitolo 2. Indennità di tramutamento, di missione e rimborso spese di viaggio — Assegni agli addetti ai Gabinetti — Spese per Consigli e Commissioni, lire 135,000.

Capitolo 3. Sussidi al personale in attività di servizio ed agli ex impiegati e loro famiglie, lire 21,000.

Capitolo 4. Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nell'Amministrazione Centrale ed a funzionari di altre Amministrazioni incaricati di studi e lavori nell'interesse dell'Amministrazione coloniale, lire 112,000.

Capitolo 5. Spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 6. Manutenzione del palazzo della Consulta, adattamenti ed impianti vari nei locali dell'Amministrazione centrale, lire 100,000.

Capitolo 7. Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca ed abbonamenti a periodici per la biblioteca e l'ufficio traduzioni, rilegature e spese varie per la conservazione e l'ordinamento del materiale della biblioteca medesima, lire 35,000.

Capitolo 8. Spese di rappresentanza ed acquisto di decorazioni, lire 46,000.

Capitolo 9. Spese per i telegrammi di Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 584,000.

Capitolo 10. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio per l'acquisto di oro, aggio, sconto e commissioni su divise estere. (*Spesa obbligatoria*), lire 16,000.

Capitolo 11. Spesa casuali, lire 25,000.

Capitolo 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese per servizi speciali. — Capitolo 13. Spese per studi, ricerche, esplorazioni e pubblicazioni interessanti le colonie, congressi, esposizioni e propaganda coloniale — Sovvenzioni ad istituti nazionali ed internazionali aventi scopi coloniali, lire 205 mila.

Capitolo 14. Spese per il funzionamento dell'Ufficio cartografico e per l'acquisto e la preparazione di carte geografiche e topografiche, lire 20,000.

Capitolo 15. Museo coloniale — Spese per acquisto, ordinamento, manutenzione e conservazione delle raccolte e per il funzionamento del museo, lire 20,000.

Capitolo 16. Spese politiche segrete, lire 50,000.

Capitolo 17. Somma da porsi a disposizione dei governatori e da erogarsi direttamente dal Ministero per spese politiche, lire 1,300,000.

Capitolo 18. Deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli — Spese per il personale addettovi e pel funzionamento dei servizi, lire 680,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 19. Pensioni ordinarie (*Spesa fissa*), lire 600,000.

Capitolo 20. Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480,

ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 40,000.

Fondo a disposizione per le colonie. — Capitolo 21. Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle colonie, lire 950,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 22. Indennità di caro viveri al personale in servizio presso l'Amministrazione centrale (Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, e articolo 188 Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395), lire 350,000.

Contributi alle colonie a pareggio dei bilanci. — Capitolo 23. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Tripolitania, lire 147,874,250.

Capitolo 24. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Cirenaica, lire 155,770,250.

Capitolo 25. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Eritrea, 17,439,250, lire.

Capitolo 26. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio della Somalia lire 55,515,250.

Assegnazioni straordinarie alle Colonie. — Capitolo 27. Assegnazione straordinaria dello Stato a favore della Somalia per opere, provviste e tutte le altre spese di cui al Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2600 (*Spesa ripartita* — Ultima rata), 2,750,000 lire.

Capitolo 28. Assegnazione straordinaria dello Stato a favore della Colonia Eritrea per l'esecuzione di opere necessarie per mettere in completa efficienza il porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2193) (*Spesa ripartita* — Seconda delle cinque rate), lire 3,000,000.

Capitolo 29. Assegnazione straordinaria dello Stato a favore della Somalia, per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da Società private (Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439 — Terza ed ultima rata), lire 1,000,000.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 3,501,900.

Spese per servizi speciali, lire 2,275,000.

Debito vitalizio, lire 640,000.

Fondo di riserva per le Colonie, lire 950,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 7,366,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese generali, lire 350,000.

Contributi a pareggio dei bilanci delle Colonie, lire 376,599,000.

Assegnazioni straordinarie alle Colonie, lire 6,750,000.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 383,699,000.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 391,065,000.

Riassunto per categorie. — Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 391,065,000.

Lo metto a partito.

(*E' approvato*).

Passiamo agli stati di previsione delle singole Colonie.

Stato di previsione della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1927-28. — Tabella B. — *Entrata*. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Entrate proprie della colonia*. — Articolo 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 11,000,000.

Articolo 2. Proventi dei monopoli, lire 20,000,000.

Articolo 3. Tasse varie, lire 4,010,000.

Articolo 4. Proventi postali e telegrafici, lire 3,150,000.

Articolo 5. Tributi diretti (decreto governatoriale 26 maggio 1923, n. 501), lire 10,100,000.

Articolo 6. Imposte indirette, lire 740,000.

Articolo 7. Entrate diverse, lire 2,000,000.

Articolo 8. Aggi sull'oro, lire 13,500,000.

Articolo 9. Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese iscritte in bilancio, *per memoria*.

Articolo 10. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria*.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Contributi dello Stato*. — Articolo 11. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio, lire 147,874,250.

Entrate diverse. — Articolo 12. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria*.

Costruzione di strade ferrate. — Articolo 13. Assegnazione straordinaria proveniente dal prestito contratto dallo Stato con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808), lire 5,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — Articolo 14. Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale, *per memoria*.

Articolo 15. Riscossioni derivanti dalla cessione o dallo impiego di materiali dei magazzini di scorta, *per memoria*.

Categoria III. *Contabilità speciali*. — Articolo 16. Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le colonie, approvato col Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271), *per memoria*.

Articolo 17. Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopra citato), *per memoria*.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Entrate proprie della colonia, lire 64,500,000.

Totale entrate ordinarie effettive, lire 64,500,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. Entrate effettive:

Contributo dello Stato, lire 147 milioni 874,250.

Costruzione di strade ferrate, lire 5 milioni.

Totale entrate straordinarie, lire 152 milioni 874,250.

Totale delle entrate reali (ordinarie e straordinarie), lire 217,374,250.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Parte ordinaria, lire 64,500,000.

Parte straordinaria, lire 152,874,250.

Totale generale, lire 217,374,250.

Lo metto a partito.

(*E' approvato*).

Spesa. — Titolo I. *Spese ordinarie*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese per il Governo ed i servizi civili*. — *Spese comuni ai vari servizi*. — Articolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e indennità fisse, lire 7,600,000.

Articolo 2. Personale provvisorio funzionari indigeni: assegni ed indennità fisse, lire 8,200,000.

Articolo 3. Indennità di equipaggiamento, indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi, lire 700,000.

Articolo 4. Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione oлонiale e alle loro famiglie, lire 60,000.

Articolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella Colonia, lire 120,000.

Articolo 6. Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illu-

minazione e varie di ufficio, compresa la manutenzione dei locali — Spese telegrafiche, lire 550,000.

Articolo 7. Acquisto di libri ed opere diverse; spese per il bollettino ufficiale e per altre pubblicazioni nell'interesse della Colonia lire 40,000.

Articolo 8. Spese per la costituzione e il funzionamento dei Consigli amministrativi, politici e municipali della Colonia, lire 80,000.

Articolo 9. Assegni a capi notabili indigeni ad ex pensionati ed ex impiegati turchi, lire 350,000.

Articolo 10. Spese per le guardie locali, lire 2,000,000.

Articolo 11. Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate, lire 25,000.

Articolo 12. Spese segrete, lire 85,000.

Articolo 13. Spese di beneficenza ed assistenza; sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti e spese varie, lire 300,000.

Articolo 14. Spese di liti, lire 12,000.

Articolo 15. Spese casuali, lire 48,000.

Articolo 16. Residui passivi eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo contabile delle colonie, *per memoria*.

Spese per i singoli servizi. — Articolo 17. Uffici di Governo — Spese di ogni genere per funzionamento degli uffici, lire 750,000.

Articolo 18. Servizio dei monopoli (*spesa d'ordine*), lire 7,000,000.

Articolo 19. Servizio della Regia guardia di finanza — Stipendi, soldo e soprassoldo e indennità agli ufficiali ed al personale di truppa — Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese per il funzionamento del servizio, lire 1,250,000.

Articolo 20. Servizi economici e finanziari, dogane, imposte e tasse — Ufficio pesi e misure e del saggio e marchio dei metalli preziosi — Sussidi, contributi, studi vari ed altre spese per favorire o incoraggiare la valorizzazione economica della Colonia, lire 200,000.

Articolo 21. Sovvenzioni a favore di enti o di istituti con sede in Colonia aventi per iscopo l'insegnamento professionale, lire 100 mila.

Articolo 22. Servizi di colonizzazione, agrario, meteorologico, forestale e zootecnico — Spese per la valorizzazione agraria — Concorsi, studi ed esperimenti relativi, lire 4,000,000.

Articolo 23. Servizi marittimi e portuali — Spese per il funzionamento del servizio — Contributo al Ministero della marina per spese

relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768), lire 200,000.

Articolo 24. Servizi giudiziari e di notariato, lire 150,000.

Articolo 25. Servizi fondiari, lire 30,000.

Articolo 26. Servizi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 50,000.

Articolo 27. Servizio di pubblica sicurezza, lire 50,000.

Articolo 28. Servizio dei Reali carabinieri; casermaggio, lire 100,000.

Articolo 29. Servizi carcerari, 1,400,000 lire.

Articolo 30. Servizi sanitari, lire 1,000,000

Articolo 31. Servizi archeologici, lire 40,000.

Articolo 32. Servizi scolastici, lire 500,000.

Articolo 33. Servizi postali ed elettrici, lire 600,000.

Articolo 34. Servizio delle opere pubbliche — Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio di pozzi, lire 4,750,000.

Restituzioni diverse. — Articolo 35. Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della colonia (*Spesa d'ordine*), lire 100,000.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche. — Articolo 36. Contributo per l'esercizio delle strade ferrate, lire 500,000.

Articolo 37. Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche, lire 200,000.

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. — Articolo 38. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena compresi gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 50,383,000.

Articolo 39. Sussidi agli impiegati civili addetti ai servizi militari o già addetti a tali servizi e alle loro famiglie, lire 3,000.

Articolo 40. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto ai servizi militari, lire 30,000.

Articolo 41. Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani), lire 1,000,000.

Articolo 42. Servizio Commissariato: pane e viveri — Casermaggio e combustibile — Vestiario — Foraggio, lire 46,704,000.

Articolo 43. Servizio sanitario (spese per ricoverati negli stabilimenti di cura), lire 2,500,000.

Articolo 44. Rimonta e spese per quadripedi, lire 1,200,000.

Articolo 45. Servizio del Genio - Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale, lire 5,887,000.

Articolo 46. Servizio di Artiglieria - Laboratori, carreggio e materiali vari, lire 2 milioni.

Articolo 47. Servizio automobilistico - Materiale automobilistico - Lubrificanti e carburanti, lire 6,113,000.

Articolo 48. Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Regie truppe coloniali e per l'acquisto di mezzi di trasporto, di oggetti e di attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti, 8,000,000, di lire.

Articolo 49. Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della colonia e per il servizio semaforico, lire 800,000.

Spese per distaccamenti coloniali della Regia aeronautica. — Articolo 50. Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena, lire 3,000,000.

Articolo 51. Pane e viveri, in contanti - Vestiario di uso speciale - Spese generali, lire 330,000.

Articolo 52. Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione, alloggiamenti ed affitti, laboratorio, carreggio, lubrificanti e carburanti, lire 2,000,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per il Governo ed i servizi civili.* — Articolo 53. Interessi alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate autorizzate dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84, per memoria.

Articolo 54. Spese eccezionali di carattere politico e spese per gli arabi bisognosi immigrati in località diverse, lire 300,000.

Articolo 55. Spese di rappresentanza, lire 80,000.

Articolo 56. Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso località ove non esistono municipi, lire 500 mila.

Articolo 57. Spese per l'accertamento dei diritti fondiari: assegni e spese per missioni e trasferite al personale addettovi, per memoria.

Articolo 58. Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione, per memoria.

Articolo 59. Scavi ed altri lavori straordinari di interesse archeologico; assegni e spese per missioni e trasferite al personale addettovi, lire 500,000.

Articolo 60. Opere idrauliche, lire 800,000.

Articolo 61. Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziale 19 dicembre 1918, n. 2044, e 15 giugno 1919, n. 1130; Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, e 3 giugno 1920, n. 737) (*Spesa fissa*), lire 2,900,000.

Articolo 62. Costruzione di nuove linee telefoniche e telegrafiche, per memoria.

Articolo 63. Spese per la ricostituzione di dotazioni di automezzi per i servizi civili, lire 200,000.

Spese militari. — Articolo 64. Indennità temporanea mensile di caro-viveri a favore di ufficiali, sottufficiali e personali civili dell'Amministrazione militare in servizio in Colonia (decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, e Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737) (*Spesa fissa*), lire 2,200,000.

Articolo 65. Indennità caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari ed agli indigeni delle bande fisse e mobili, lire 2,800,000.

Articolo 66. Spese per le bande armate irregolari, lire 1,600,750.

Articolo 67. Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa delle colonie e per espropriazioni di immobili, per risarcimento di danni, lire 5,000,000.

Articolo 68. Spese per assegni agli ufficiali, impiegati, operai, truppa italiana e indigena in soprannumero, comprese le spese per viveri, vestiario, casermaggio, combustibile e foraggio, lire 20,903,500.

Spese per la Regia aeronautica coloniale. — Articolo 69. Spese per la costruzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiali, alloggi militari, ecc., lire 1,500,000.

Costruzione di strade ferrate — *Spese per la costruzione di strade ferrate alle quali si provvede coi fondi di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato col Regio decreto 8 aprile 1923, n. 964.* — Articolo 70. Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale rotabile e di trazione. (*Spesa riparativa*), lire 5,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Articolo 71. Acquisto di materiali e forniture diverse nei magazzini di scorta, *per memoria.*

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 72. Spese per conto di terzi (articolo 68 ordinamento amministrativo contabile per le colonie (Regio decreto 26 giugno 1925, n. 1271), *per memoria.*

Articolo 73. Fondi somministrati a funzionari delegati (articolo 155 ordinamento sopracitato), *per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi, 20,170,000, lire.

Spese per i singoli servizi, lire 22,170,000.

Restituzioni diverse, lire 100,000.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche, lire 700,000.

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. e spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica, lire 129,950,000.

Totale spese effettive ordinarie, lire 173 milioni e 90,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per il Governo ed i servizi civili, lire 5,280,000.

Spese militari e spese per la Regia aeronautica coloniale, lire 34,004,250.

Costruzione di strade ferrate, lire 5 milioni.

Totale spese effettive straordinarie, lire 44,284,250.

Totale delle spese reali (*ordinarie e straordinarie*), lire 217,374,250.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (parte ordinaria e straordinaria), lire 217,374,250.

Totale generale, lire 217,374,250.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione delle ferrovie della Tripolitania per l'esercizio finanziario 1927-1928. — *Entrata.* — Titolo I. *Parte ordinaria.*

— Articolo 1. Prodotti del traffico: (A. Viaggiatori, lire 970,000; B. Bagagli, 70,000 lire; C. Merci, lire 2,150,000), lire 3,190,000.

Articolo 2. Introiti indiretti dell'esercizio, lire 125,000.

Articolo 3. Introiti per rimborsi di spese: (A. Versamenti a magazzino in conto esercizio, lire 100,000; B. Ricuperi in conto indennizzi, lire 5,000; C. Ricuperi diversi, lire 60,000), lire 165,000.

Articolo 4. Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa: (A. Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori, *per memoria*; B. Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento, *per memoria*; C. Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile, *per memoria*; D. Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse, lire 10,000), lire 10,000.

Articolo 5. Contributo a carico del bilancio generale della Tripolitania nelle spese ordinarie d'esercizio, lire 500,000.

Totale della parte ordinaria, 3,990,000 lire.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Articolo 6. Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194, lire 200,000.

Articolo 7. Contributo a carico del bilancio della colonia nelle spese di carattere patrimoniale, *per memoria.*

Articolo 8. Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale: (A. Rimborsi e concorsi di terzi, *per memoria*; B. Ricavo dalla vendita di beni immobili, *per memoria*; C. Materiali di disfacimento ed esuberanti al patrimonio ferroviario, *per memoria*; D. Diversi, *per memoria*), *per memoria.*

Totale della parte straordinaria, lire 200 mila.

Titolo III. *Gestione del magazzino.* —

Articolo 9. Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (articolo 34 delle norme approvate col Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194), *per memoria.*

Articolo 10. Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino, *per memoria.*

Totale generale dell'entrata, lire 4,190,000

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Titolo I. *Parte ordinaria.* —

§ 1. *Spese ordinarie di esercizio.* — Articolo 1. Spese dell'ufficio di dirigenza: (A. Personale, lire 309,000; B. Diverse, lire 50,000), lire 359,000

Articolo 2. Spese del servizio movimento: (A. Personale: 1. Stazioni, lire 278,000; 2. Convogli (scorta treni, lire 180,000, lire 458,000; B. Indennizzi per perdite ed avarie, lire 2,000; C. Diverse, lire 18,000): lire 478 mila.

Articolo 3. Spese del servizio trazione e veicoli: (A. Personale (locomozione), lire 350,000; B. Combustibile, lire 610,000; C. Materie per pulizia ed untura, lire 95,000; D. Fornitura e pompatura d'acqua, lire 35,000; E. Diverse, lire 10,000; F. Manutenzione e riparazione rotabili: 1. Personale, lire 470 mila; 2. Materie, materiali e diverse, lire 320,000, lire 790,000, lire 1,890,000.

Articolo 4. Spese del servizio lavori: (A. Personale, lire 568,000; B. Diverse, lire 60,000); lire 628,000.

Articolo 5. Spese generali di esercizio: (A. Affitto, adattamento e riparazione locali, lire 11,000; B. Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (art. 60 Regolamento Personale), lire 114,000; C. Diverse, lire 175,000); lire 300,000.

Totale § 1, lire 3,655,000.

§ 2. — *Spese complementari.* — Articolo 6. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, lire 5,000.

Articolo 7. Rinnovamento della parte metallica d'armamento, lire 47,000.

Articolo 8. Rinnovamento delle traverse, lire 173,000.

Articolo 9. Rinnovamento del materiale rotabile, lire 110,000.

Totale § 2, lire 335,000.

§ 3. *Spese accessorie.* — Articolo 10.

Versamento al bilancio della Tripolitania dell'avanzo della gestione, *per memoria.*

Totale della parte ordinaria (§ 1° e 2°), lire 3,990,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Articolo 11. Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194, lire 200,000.

Articolo 12. Acquisto di materiale rotabile, *per memoria.*

Articolo 13. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili, *per memoria.*

Articolo 14. Materiali d'esercizio in aumento di dotazione. *per memoria.*

Totale della parte straordinaria, lire 200,000.

Titolo III. *Gestione del magazzino.* — Articolo 15. Acquisto di materiali e forniture diverse pel magazzino, *per memoria.*

Articolo 16. Fondi da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzini. *per memoria.*

Totale della spesa, lire 4,190,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28. — Tabella C. — *Entrata.* — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Entrate proprie della colonia. — Articolo 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 8,500,000.

Articolo 2. Proventi dei monopoli, lire 10,300,000.

Articolo 3. Tasse sugli affari, lire 3,000,000.

Articolo 4. Proventi postali, telegrafici e telefonici, lire 3,200,000.

Articolo 5. Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare ed altri tributi diretti, lire 8,000,000.

Articolo 6. Contributo dei centesimi di guerra (decreti luogotenenziali 14 dicembre 1915, n. 1845, 29 giugno 1916, n. 861, e 23 marzo 1919, n. 477), *per memoria.*

Articolo 7. Entrate diverse, lire 1,400,000.

Articolo 8. Aggio sull'oro, lire 12,000,000.

Articolo 9. Rimborsi e concorsi diversi, dipendenti da spese iscritte in bilancio, *per memoria.*

Articolo 10. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria.*

Titolo II, *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Contributi dello Stato.* — Articolo 11. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio, lire 155,770,250.

Entrate diverse. — Articolo 12. Rimborso di somme reintegrabili ad articoli dello Stato di previsione della spesa, *per memoria.*

Costruzione di strade ferrate. — Articolo 13. Assegnazione straordinaria proveniente dall'anticipazione allo Stato, da parte della Cassa depositi e prestiti, per la costruzione di strade ferrate in Tripolitania ed in Cirenaica e per la dotazione del relativo materiale rotabile e di trazione (decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808), lire 5,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Articolo 14. Somme ricavate dalla vendita di beni del demanio patrimoniale, *per memoria.*

Articolo 15. Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali dei magazzini di scorta, *per memoria.*

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 16. Aziende carcerarie (colonie agricole), lire 120,000.

Articolo 17. Stabilimenti sanitari (ospedali), lire 1,500,000.

Articolo 18. Autoparco civile, lire 1,000,000.

Articolo 19. Anticipazioni e rimborsi di fondi per provvedere a spese per conto di terzi, *per memoria.*

Articolo 20. Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati, *per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Entrate proprie delle colonia, lire 46,400,000.

Totale entrate ordinarie effettive, lire 46,400,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi dello Stato, lire 155,770,250.

Costruzione di strade ferrate, lire 5,000,000
Entrate diverse, *per memoria.*

Totale entrate straordinarie effettive lire, 160,770,250.

Categoria III. Contabilità speciali, lire 2,620,000.

Totale entrate reali, lire 209,790,250.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Entrate effettive.* — Titolo I. Entrate ordinarie lire 46,400,000.

Titolo II. Entrate straordinarie. lire 160,770,250.

Totale entrate effettive, lire 207,170,250.

Categoria III. Contabilità speciali, lire 2,620,000.

Totale entrate reali, lire 209,790,250.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per il Governo e per l'Amministrazione civile.* — *Spese comuni ai vari servizi.* — Articolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e indennità fisse, lire 6,000,000.

Articolo 2. Personale provvisorio e funzionari indigeni — Assegni ed indennità fisse, lire 7,700,000.

Articolo 3. Indennità di equipaggiamento — Indennità e spese di viaggio per trasferimenti, missioni e congedi, lire 800,000.

Articolo 4. Sussidi ad impiegati e ad agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale ed alle loro famiglie, lire 60,000.

Articolo 5. Premi di operosità e di rendimento, lire 120,000.

Articolo 6. Acquisto e manutenzione di mobili; spese di cancelleria, stampati, illuminazione e varie di ufficio, compresa la piccola manutenzione dei locali e spese telegrafiche, lire 700,000.

Articolo 7. Acquisto di libri ed opere diverse; spese per le pubblicazioni ufficiali e per altre nell'interesse della colonia, lire 70,000.

Articolo 8. Spese per il Parlamento locale, per il Consiglio di Governo e per Commissioni e Delegazioni speciali, lire 300,000.

Articolo 9. Assegni a capi notabili e a pensionati ed ex-impiegati turchi, 1,600,000 lire.

Articolo 10. Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate, lire 25,000.

Articolo 11. Spese segrete, lire 85,000.

Articolo 12. Spese per il servizio permanente di polizia confinaria, lire 200,000.

Articolo 13. Spese di beneficenza ed assistenza, sussidi ad indigeni ed a nazionali; contributi e sovvenzioni ad istituti locali e spese varie, lire 300,000.

Articolo 14. Spese di liti, lire 3,000.

Articolo 15. Spese casuali, lire 33,000.

Articolo 16. Residui eliminati a sensi dell'articolo 76 dell'ordinamento amministrativo contabile della Tripolitania e della Cirenaica (decreto luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1363), *per memoria.*

Spese per i singoli servizi. — Articolo 17. Uffici di governo — Spese d'ogni genere per funzionamento degli uffici, lire 1,100,000.

Articolo 18. Servizi dei monopoli (*Spesa d'ordine*), lire 3,200,000.

Articolo 19. Servizio della Regia guardia di finanza — Stipendi, soldo, soprassoldo e indennità agli ufficiali e al personale di truppa — Casermaggio, armi, munizioni ed altre spese per funzionamento del servizio, lire 1,100,000.

Articolo 20. Servizi tasse, dogane e Delegazione tesoro, lire 60,000.
e mestieri

Articolo 21. Scuola d'arti e mestieri, lire 200,000.

Articolo 22. Servizio economico — Servizio agrario forestale e zootecnico — Spese per la valorizzazione economica — Concorsi — Studi ed esperimenti relativi — Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione, lire 3,000,000.

Articolo 23. Servizi marittimi e portuali — Spese per funzionamento del servizio e contributo al Ministero della marina per le spese relative alle stazioni radiotelegrafiche costiere (legge 13 luglio 1914, n. 768), 350,000 lire.

Articolo 24. Servizi giudiziari e di notariato, lire 125,000.

Articolo 25. Servizi fondiari, lire 100,000.

Articolo 26. Servizi di pubblica sicurezza, lire 165,000.

Articolo 27. Servizio dei carabinieri Reali. Casermaggio e piccola manutenzione dei locali, lire 200,000.

Articolo 28. Servizi carcerari, lire un milione.

Articolo 29. Servizi sanitari, lire un milione.

Articolo 30. Servizi archeologici, lire 150 mila.

Articolo 31. Servizi scolastici, lire 258,000.

Articolo 32. Servizi postali ed elettrici, lire 600,000.

Articolo 33. Servizio delle opere pubbliche. Manutenzione ed ordinaria riparazione delle opere marittime, stradali, edilizie, igieniche ed esercizio dei pozzi, lire 2,100,000.

Articolo 34. Spese per la Coorte territoriale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 50,000.

Restituzioni diverse. — Articolo 35. Restituzione di somme indebitamente versate in tesoreria ed acquisite all'entrata del bilancio della Colonia (*Spesa d'ordine*), lire 40,000.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche. — Articolo 36. Contributo per l'esercizio delle strade ferrate, lire 1,000,000.

Articolo 37. Sussidi, concorsi e spese per l'esercizio di linee automobilistiche, *per memoria*.

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali. — Articolo 38. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai borghesi, alla truppa italiana ed indigena compresi gli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, lire 40,277,000.

Articolo 39. Spese generali (pubblicazioni, stampati e documenti di viaggio, spese d'ufficio, riservate, per gratificazioni, per lavori straordinari, per somme anticipate e non recuperabili e per spese di propaganda per arruolamento di volontari italiani), lire 1,000,000.

Articolo 40. Servizio di commissariato: pane e viveri — Casermaggio e combustibile, vestiario, foraggio, lire 36,603,250.

Articolo 41. Servizio sanitario (spese per ricoverati negli stabilimenti di cura), lire 700,000.

Articolo 42. Rimonta e spese per quadrupedi, lire 700,000.

Articolo 43. Servizio del Genio (manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale), lire 2,000,000.

Articolo 44. Servizio di artiglieria — Laboratori, carreggio e materiali vari, lire 1,500,000.

Articolo 45. Servizio automobilistico — Materiale automobilistico, lubrificanti e carburanti, lire 9,000,000.

Articolo 46. Trasporti militari: spese di ogni genere inerenti agli imbarchi, sbarchi e trasporti per mare e per ferrovia, lire un milione.

Articolo 47. Somma da rimborsare al Ministero della marina per il mantenimento delle Regie navi nelle acque della Colonia, per il servizio semaforico e per il deposito di rifornimento di Tobruk, lire 736,000.

Articolo 48. Sussidi al personale civile dell'Amministrazione militare, lire 5,000.

Articolo 49. Premi di operosità e di rendimento al personale civile dell'Amministrazione militare, lire 25,000.

Spese per distaccamenti coloniali della Regia aeronautica. — Articolo 50. Assegni agli ufficiali e sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa italiana e indigena, lire 2,500,000.

Articolo 51. Pane e viveri in contanti — Vestiario — Spese generali di uso speciale, lire 500,000.

Articolo 52. Manutenzione, riparazione e rinnovazione del materiale mobile ed immobile di aviazione — Alloggiamenti ed affitti — Laboratori, carreggio, lubrificanti, carburanti, ecc., lire 4,000,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per il Governo ed i servizi civili.* — Articolo 53. Interesse dovuto alla Cassa depositi e prestiti sui prelevamenti in conto del mutuo per opere pubbliche e per costruzioni di strade ferrate, autorizzato dall'articolo 13 del decreto luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, dall'articolo 6 del decreto luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, e dall'articolo 4 del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 84, *per memoria*.

Articolo 54. Bande irregolari indigene — Spese per il servizio di polizia e di sicurezza nei territori delle tribù, lire 9,000,000.

Articolo 55. Spese eccezionali di carattere politico, lire 800,000.

Articolo 56. Spese straordinarie di rappresentanza, lire 80,000.

Articolo 57. Contributi ai municipi e concorso nella spesa dei servizi civili presso le località ove non esistono municipi, lire 250,000

Articolo 58. Indennità di caro-viveri al personale di ruolo e provvisorio (decreti luogotenenziali 19 dicembre 1918, n. 2044; 15 giugno 1919, n. 1130, e Regi decreti 21 settembre 1919, n. 1833, 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853 (*Spesa fissa*), 2,150,000 lire.

Articolo 59. Spese per la formazione di un demanio a scopo di colonizzazione, lire 2,000,000.

Articolo 60. Esplorazioni archeologiche - Spese per scavi, materiale scientifico ed artistico, acquisto di pubblicazioni, lire 100,000.

Articolo 61. Costruzione e sistemazione di linee telegrafiche, telefoniche e radiotelegrafiche - Spese per materiali, lire 250,000.

Articolo 62. Spese per acquisto di materiale automobilistico, lire 200,000.

Articolo 63. Spesa di ricostruzione economica della colonia, lire 6,500,000.

Spese militari. — Articolo 64. Indennità di caro-viveri a favore di ufficiali e di sottufficiali e del personale civile dell'Amministrazione militare ai sensi del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, n. 1130, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, e del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853 (*Spesa fissa*) lire 1,400,000.

Articolo 65. Spese per consumo di materiali, per movimenti straordinari; spese per nuove dotazioni, per rifusione di materiali, quadrupedi e valori perduti per forza maggiore; spese per trasporti straordinari in colonia per reparti libici, eritrei e vari di colore, lire 3,000,000.

Articolo 66. Indennità di caro-viveri ai militari indigeni dei reparti regolari (Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1389), lire 2,000,000.

Articolo 67. Spese per costruzioni varie d'uso militare per la difesa della Colonia, per espropriazioni d'immobili e per risarcimento di danni, lire 5,000,000.

Capitolo 68. Spese per assegni agli ufficiali, impiegati, operai, truppa italiana e indigena in soprannumero, comprese le spese per viveri, vestiario, casermaggio, combustibili e foraggio, lire 32,100,000.

Spese per la Regia aeronautica coloniale. — Articolo 69. Spesa per la costituzione e manutenzione del materiale da volo di riserva, per l'impianto e costruzione di aeroporti, campi di atterraggio, ricoveri di materiale, alloggi militari, ecc., lire 3,000,000.

Costruzione di strade ferrate. — *Spese alle quali si provvede con i fondi del mutuo dello Stato con la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 808, modificato dal Regio decreto 8 aprile 1923, numero 964.*

Articolo 70. Costruzione e dotazione di nuove linee ferroviarie; acquisto del relativo materiale di trazione - *Spesa ripartita* - 8ª delle dieci rate, lire 5,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Articolo 71. Acquisto di materiali e forniture diverse pei magazzini di scorta, *per memoria.*

Categoria III. *Contabilità speciali.* — Articolo 72. Aziende carcerarie (colonie agricole), lire 120,000.

Articolo 73. Stabilimenti sanitari (ospedali), lire 1,500,000.

Articolo 74. Servizio automobilistico civile, lire 1,000,000.

Capitolo 75. Spese per conto di terzi, *per memoria.*

Articolo 76. Fondi somministrati a funzionari delegati, *per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per il Governo ed i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi, lire 17,996,000.

Spese per i singoli servizi, 14,758,000 lire.

Restituzioni diverse, lire 40,000.

Esercizio di ferrovie e di linee automobilistiche, lire 1,000,000.

Spese per le truppe ed i servizi militari coloniali, lire 100,546,250.

Totale delle spese effettive ordinarie, lire 134,340,250.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per il Governo ed i servizi civili, lire 21,330,000.

Spese militari, lire 46,500,000.

Costruzione di strade ferrate, lire 5 milioni.

Totale delle spese effettive straordinarie, lire 72,830,000.

Categoria III. *Contabilità speciali*, lire 2,620,000.

Totale delle spese reali (ordinarie straordinarie), lire 209,790,250.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 207,170,250.

Categoria III. Contabilità speciali, lire 2,620,000

Totale spese reali, lire 209,790,250.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione per le ferrovie della Cirenaica per l'esercizio finanziario 1927-28.

— *Entrata.* — Titolo I. *Parte ordinaria* — Articolo 1. Prodotti del traffico: (A. Viaggiatori, lire 600,000; B. Bagagli, lire 75,000; C. Merci, lire 2,100,000), lire 2,775,000.

Articolo 2. Introiti indiretti dell'esercizio, lire 55,000.

Articolo 3. Introiti per rimborsi di spese: A. Versamenti a magazzino in conto esercizio, lire 2,000; B. Ricuperi diversi, 48,000 lire), lire 50,000.

Articolo 4. Introiti con speciale destinazione a reintegro del corrispondente articolo di spesa: *A.* Concorsi di terzi nelle spese di straordinaria manutenzione e ricavo materiali dai relativi lavori, *per memoria*; *B.* Ricavo materiali dal rinnovamento della parte metallica dell'armamento, *per memoria*; *C.* Ricavo dalla demolizione o dalla alienazione del materiale rotabile, *per memoria*; *D.* Ricavo di materiali dal rinnovamento delle traverse, *per memoria*), *per memoria*.

Articolo 5. Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese ordinarie d'esercizio, lire 1,000,000.

Totale parte ordinaria, lire 3,880,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Articolo 6. Fondo di dotazione ai sensi dell'articolo 34 delle norme papprovate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194, lire 100,000.

Articolo 7. Contributo del bilancio generale della Cirenaica nelle spese di carattere patrimoniale, *per memoria*.

Articolo 8. Introiti straordinari da assegnarsi alle spese di carattere patrimoniale: (*A.* Rimborsi e concorsi di terzi, *per memoria*; *B.* Ricavo dalla vendita di beni immobili, *per memoria*; *C.* Materiali di disfaccimento ed esuberanti pertinenti al patrimonio ferroviario, *per memoria*; *D.* Diversi, *per memoria*), *per memoria*.

Totale parte straordinaria, lire 100,008.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 3,980,000.

Titolo III. *Gestione del magazzino.* — Articolo 9. Fondi prelevati dal bilancio coloniale per aumento della dotazione di magazzino (articolo 34 - Norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194), *per memoria*.

Articolo 10. Riscossioni derivanti dalla cessione o dall'impiego di materiali del magazzino, *per memoria*.

Totale generale dell'entrata, lire 3,980,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — § 1. *Spese ordinarie di esercizio.* — Articolo 1. Spese dell'Ufficio di dirigenza: (*A.* Personale, lire 220,000; *B.* Diverse, lire 10,000), lire 230,000.

Articolo 2. Spese pel servizio movimento: (*A.* Personale: 1. Stazioni, lire 350,000; 2. Convogli (scorta treni), lire 140,000, lire 490,000; *B.* Indennizzi per perdite ed avarie, lire 5,000; *C.* Diverse, lire 5,000); lire 500,000.

Articolo 3. Spese del servizio trazione e veicoli: (*A.* Personale locomozione, lire 220

mil; *B.* Combustibili, lire 1,220,000; *C.* Materie per pulizia ed untura, lire 77,000; *D.* Fornitura e pompatura d'acqua, lire 80,000; *E.* Diverse, lire 3,000; *F.* Manutenzione e riparazione rotabili: 1. Personale, lire 330,000; 2. Materie, materiali e diverse lire 170,000, lire 500,000); lire 2,080,000.

Articolo 4. Spese del servizio lavori: (*A.* Personale, lire 424,000; *B.* Diverse, lire 110,000); lire 534,000.

Articolo 5. Spese generali di esercizio: (*A.* Affitto, adattamento e riparazione locali, lire 15,000; *B.* Contributo dell'Amministrazione per fondo di previdenza del personale di ruolo (articolo 60 regolamento personale), lire 50,000; *C.* Diverse, lire 35,000); lire 100,000.

Totale § 1º, lire 3,444,000.

§ 2. *Spese complementari.* — Articolo 6. Lavori per riparare e prevenire danni di forza maggiore, lire 12,000.

Articolo 7. Rinnovamento della parte metallica d'armamento, lire 36,000.

Articolo 8. Rinnovamento delle traverse, lire 190,000.

Articolo 9. Rinnovamento del materiale rotabile, lire 198,000.

Totale § 2º, lire 436,000.

§ 3. *Spese accessorie.* — Articolo 10. Versamento al bilancio della Cirenaica dell'avanzo della gestione, *per memoria*.

Totale della parte ordinaria (§ 1º, 2º e 3º), lire 3,880,000.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Articolo 11. Erogazione del fondo di dotazione assegnato ai sensi dell'articolo 34 delle norme approvate con Regio decreto 11 giugno 1922, n. 1194, lire 100,000.

Articolo 12. Acquisto di materiale rotabile, *per memoria*.

Articolo 13. Lavori in conto patrimoniale ed acquisto di stabili, *per memoria*.

Articolo 14. Materiali d'esercizio in aumento di dotazione, *per memoria*.

Totale, lire 100,000.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 3,980,000.

Titolo III. *Gestione del Magazzino.* — Articolo 15. Acquisto di materiale e forniture diverse pel magazzino, *per memoria*.

Articolo 16. Fondo da reintegrare al bilancio coloniale per diminuzione della dotazione di magazzino, *per memoria*.

Totale generale delle spese, lire 3,980,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione della Colonia Eritrea per l'esercizio finanziario 1927-28. — Tabella D. — Entrata. — Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Colonia. — Articolo 1. Proventi doganali, diritti marittimi e sanitari, lire 8,100,000.

Articolo 2. Tasse di consumo e privative, lire 333,200.

Articolo 3. Proventi postali, telegrafici e telefonici, lire 2,136,000.

Articolo 4. Tasse sugli affari e proventi notarili, lire 788,000.

Articolo 5. Proventi di beni demaniali, lire 996,000.

Articolo 6. Tassa sui fabbricati e tassa sui redditi mobiliari, lire 1,800,000.

Articolo 7. Tributi, lire 1,803,100.

Articolo 8. Proventi di stabilimenti sanitari, lire 880,000.

Articolo 9. Entrate diverse, 3,610,000 lire.

Articolo 10. Proventi eventuali, 410,000 lire.

Articolo 11. Concorsi nelle spese di mantenimento dell'Ospizio italiano alla Mecca e dell'Istituto di Biologia marina, 45,000 lire.

Articolo 12. Ricupero di somme da reintegrarsi al bilancio passivo, *per memoria*.

Articolo 13. Ricchezza mobile e contributo centesimo di guerra (Regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504), lire 1,115,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributi dello Stato. — Articolo 14. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio, lire 17,439,250.*

Assegnazioni dello Stato per determinate spese straordinarie. — Articolo 15. Assegnazione straordinaria dello Stato per provvedere a riparazioni ed all'ampliamento del porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2193) - Seconda delle 5 rate (Spesa ripartita), lire 3,000,000.

Categoria II. *Movimento di capitali. — Movimento debiti e crediti. — Articolo 16. Riscossioni di somme costituenti debito della Colonia, ovvero a pareggio totale o parziale di crediti dell'Amministrazione stessa per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile approvato con Regio decreto 15 agosto 1913, n. 1161), per memoria.*

Magazzino generale. — Articolo 17. Proventi delle vendite del magazzino generale della Colonia (articolo 244, regolamento amministrativo e contabile), per memoria.

Esercizio ferroviario. — Articolo 18. Ricupero di fondi somministrati per l'esercizio della ferrovia, per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. Entrate ordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Entrate proprie della Colonia, lire 22,016,300.

Totale del titolo I - Entrate ordinarie, lire 22,016,300.

Titolo II. *Entrate straordinarie. — Categoria I. Entrate effettive. — Contributo dello Stato, lire 17,439,250.*

Assegnazioni dello Stato per determinate spese straordinarie, lire 3,000,000.

Totale della categoria I - Parte straordinaria, lire 20,439,250.

Categoria II. *Movimento di capitali. — Movimento debiti e crediti, per memoria.*

Magazzino generale, per memoria.

Esercizio ferroviario, per memoria.

Totale del titolo II. Entrate straordinarie, lire 20,439,250.

Totale generale dell'entrata, 42,455,550 lire.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive. — Titolo I. Parte ordinaria, lire 22,016,300.

Titolo II. Parte straordinaria, 20,439,250 lire.

Totale categoria I, lire 42,455,550.

Totale generale dell'entrata, 42,455,550 lire.

Lo metto a partito.

(E' approvato).

Spesa. — Titolo I. Spese ordinarie. — Categoria I. Spese effettive. — Spese pel Governo e per i servizi civili - Spese comuni ai vari servizi. — Articolo 1. Personale di ruolo - Stipendi e indennità coloniale, 3 milioni 550,000 lire.

Articolo 2. Personale avventizio - Assegni, lire 2,300,000.

Articolo 3. Indennità varie e rimborso di spese di viaggio (personale di ruolo ed avventizi), lire 980,000.

Articolo 4. Premi di operosità e di rendimento al personale dell'Amministrazione coloniale in servizio nella colonia, lire 80,000.

Articolo 5. Sussidi ad impiegati in servizio o già appartenenti alla colonia ed alle loro famiglie, lire 25,000.

Articolo 6. Servizio Economato e Cassa, lire 610,000.

Articolo 7. Assegni a capi e notabili indigeni, lire 508,000.

Capitolo 8. Assegni e spese varie per le bande assoldate, lire 1,950,000.

Articolo 9. Spese varie di carattere politico, lire 665,000.

Articolo 10. Somma a disposizione del Governatore per spese politiche riservate, lire 25,000.

Articolo 11. Spese segrete, lire 85,000.

Articolo 12. Spese casuali, lire 150,000.

Spese per i singoli servizi. — Articolo 13. Spese per la giustizia, lire 44,000.

Articolo 14. Servizi di carattere municipale, lire 1,240,705.06.

Articolo 15. Servizio sanitario generale, lire 1,432,400.

Articolo 16. Corpo di polizia e spese varie per il servizio di pubblica sicurezza, lire 949,600.

Articolo 17. Reclusorio e carceri giudiziarie, lire 285,000.

Articolo 18. Agenzie commerciali in Etiopia, lire 850,000.

Articolo 19. Istituto siero-vaccinogeno, lire 720,000.

Articolo 20. Istituto di biologia marina, lire 70,000.

Articolo 21. Servizio di dogana, porto e fari e sanità marittima, lire 478,000.

Articolo 22. Servizi postali, telegrafici e telefonici, lire 1,000,000.

Articolo 23. Stazioni radiotelegrafiche — Contributo al Ministero della marina, lire 500,000.

Articolo 24. Servizio del Genio civile: manutenzione ordinaria della rete stradale, dei fabbricati; gestione acquedotti, officine elettriche ed altre spese varie, lire 1,285,000.

Articolo 25. Demanio, colonizzazione, agricoltura, zootecnica, miniere e commercio, lire 360,000.

Articolo 26. Somma da erogarsi per acquisto di macchine agricole, per premi ai migliori coltivatori di caffè e per l'attuazione di un programma di utilizzazione idraulica e per altri provvedimenti a vantaggio dell'economia agraria della colonia (articolo 2, lettere *b*, *c* e *d*) della legge 1° aprile 1915, n. 448, modificata col Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2601), lire 300,000.

Articolo 27. Magazzino generale (personale di servizio, trasporti interni, facchinaggio, ecc.), lire 123,000.

Restituzioni diverse — Articolo 28. Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata, *per memoria*.

Esercizio ferrovie. — Articolo 29. Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie, *per memoria*.

Spese militari. — Articolo 30. Assegni agli ufficiali, agli impiegati civili, agli operai

borghesi ed alla truppa italiana ed indigena del Regno Corpo di truppe coloniali e ritenuta ordinaria per le pensioni, 11,860,000 lire.

Articolo 31. Viveri — Vestiario — Spese generali, lire 1,470,000.

Articolo 32. Foraggio e spese diverse per quadrupedi — Rimonta, lire 1,107,250.

Articolo 33. Occorrenze varie per il Regio Corpo di truppe coloniali, lire 1,058,000.

Articolo 34. Mantenimento delle Regie navi nelle acque della colonia (rimborso al Ministero della marina), lire 390,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese civili.* — Articolo 35. Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi civili ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, articolo 2 della legge 7 aprile 1921, n. 379, e successive modificazioni, lire 550,000.

Articolo 36. Spese per lavori di riparazione ed ampliamento del porto di Massaua (Regio decreto 22 novembre 1925, n. 2193) (*Spesari partita* — Seconda rata), lire 3,000,000.

Articolo 37. Contributo al Ministero della marina per l'impianto, a Massaua, di una stazione radiotelegrafica ad onda corta, lire 100,000.

Articolo 38. Lavori pubblici vari, *per memoria*.

Articolo 39. Servizio del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448) — Interessi, lire 21,838.61.

Articolo 40. Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 (Interessi), lire 82,794.12

Articolo 41. Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie di cui l'articolo 2 della legge 22 giugno 1913, n. 765 (interessi 2° semestre della 13ª annualità e 1° semestre della 14ª annualità su 2 milioni 2° semestre della 12ª annualità e 1° semestre della 13ª annualità su un milione e 2° semestre 10ª annualità, 1° semestre 11ª annualità su lire 250,000, 2° semestre della quinta annualità e 1° semestre della sesta annualità su lire 450,000), lire 120,353.07.

Articolo 42. Servizio del prestito di 35 milioni per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (due quinti del 2° semestre della 3ª annualità e 1° semestre della 4ª annualità — Interessi), lire 540,377.39.

Articolo 43. Servizio del prestito per opere idrauliche nel fiume Gasc di cui al Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155 Interessi della 2ª annualità, lire 130,151.23.

Spese militari. — Articolo 44. Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi militari, lire 240,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Articolo 45. Servizio dei prestiti contratti posteriormente al 1° luglio 1908 per la ferrovia fino ad Asmara — Ammortamento, lire 891,893.88.

Articolo 46. Servizio del prestito contratto per lavori di pubblica utilità (legge 1° aprile 1915, n. 448) 7^a annualità — Ammortamento, lire 10,307.78.

Articolo 47. Servizio del prestito per lavori portuali ed altre opere varie (articolo 2 legge 22 giugno 1913, n. 765 — Ammortamento — 2° semestre 13^a annualità e 1° semestre 14^a annualità su 2 milioni — 2° semestre 12^a annualità e 1° semestre 13^a annualità su 1 milione e 2° semestre 10^a annualità e 1° semestre 11^a annualità su lire 250,000 — 2° semestre 5^a annualità e 1° semestre 6^a annualità, su lire 450,000), lire 77,883.

Articolo 48. Servizio del prestito per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren (4^a annualità su lire 35,000,000 costo della linea) (articolo 3 del decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, n. 119), 209,705.09 lire.

Articolo 49. Servizio del prestito per opere idrauliche del fiume Gasc (2^a annualità su lire 3,000,000) Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2155), lire 29,290.77.

Movimento debiti e crediti. — Articolo 50. Pagamento di somme costituenti crediti della colonia ovvero a pareggio totale o parziale di debiti della Amministrazione stessa per causali non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione (articolo 80, regolamento amministrativo e contabile), *per memoria.*

Magazzino generale. — Articolo 51. Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per rifornimenti del magazzino generale (articolo 243, regolamento amministrativo e contabile), *per memoria.*

Esercizio ferroviario. — Articolo 52. Somministrazione di fondi per l'esercizio della ferrovia, *per memoria.*

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spese ordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese pel Governo e per i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi, 10,928,000 lire.

Spese per singoli servizi, lire 9,637,705 e centesimi 6.

Spese militari, lire 15,885,250.

Totale spese ordinarie, lire 36,450,955.06.

Titolo II. *Spese straordinarie.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese civili, lire 4,545,514.42.

Spese militari, lire 240,000.

Totale categoria I. Parte straordinaria, lire 4,785,514.42.

Categoria II. Movimento di capitali — Estinzione di debiti, lire 1,219,080.52.

Totale spese straordinarie, lire 6,004,594 e centesimi 94.

Totale generale della spesa, lire 42,455,50.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive.* — Titolo I. Parte ordinaria, lire 36,450,955.06.

Titolo II. Parte straordinaria, 4,785,514 lire e 42 centesimi.

Totale categoria I, lire 41,236,469.48.

Categoria II. Movimento capitali, lire 1,219,080.52.

Totale generale della spesa, lire 42,455,500.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione per le ferrovie eritree per l'esercizio finanziario 1927-28. — *Entrata.*

— Titolo I. *Parte ordinaria.* — Articolo 1. Prodotti del traffico: (A. Viaggiatori a tariffa intera, lire 845,000; B. Viaggiatori a tariffa ridotta, lire 225,000; C. Bagagli, lire 110,000; D. Merci, lire 4,300,000; lire 5,480,000.

Articolo 2. Introiti indiretti dell'esercizio, lire 7,000.

Articolo 3. Introito per rimborso di spese: (A. versamento a magazzino in conto esercizio, lire 13,000; B. Ricuperi diversi, *per memoria*), lire 13,000.

Articolo 4. Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa, *per memoria.*

Articolo 5. Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio, *per memoria.*

Totale della parte ordinaria, 5,500,000 lire.

Titolo II. *Parte straordinaria.* — Articolo 6. Prelevamento dal fondo di riserva per riparare danni di forza maggiore e per il rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile, lire 590,000.

Articolo 7. Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia, *per memoria.*

Totale della parte straordinaria, lire 590,000.

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 6,090,000.

Spesa. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — § 1. *Spese ordinarie d'esercizio.* — Articolo 1. Direzione: (A. Personale, lire 140,000; B. Diverse, lire 10,000), lire 150,000.

Articolo 2. Servizio movimento: *A. Personale*: 1. Stazioni, lire 350,000; 2. Convogli (scorta treni), lire 125,000, lire 475,000; *B. Indennizzi per perdite ed avarie*, 10,000 lire; *C. Diverse*, lire 15,000; lire 500,000.

Articolo 3. Servizio trazione e veicoli: *A. Personale (locomozione)*, lire 410,000; *B. Combustibile*, lire 1,465,000; *C. Lubrificanti e materie per pulizie*, lire 290,000; *D. Acqua*, lire 40,000; *E. Diverse*, lire 15,000; *F. Manutenzione e riparazione rotabili*: 1. Personale, lire 390,000; 2. Materiale, lire 495,000, lire 885,000; lire 3,105,000.

Articolo 4. Mantenimento e lavori: *A. Personale*, lire 650,000; *B. Diverse*, lire 82,000; lire 732,000.

Articolo 5. Spese generali d'esercizio: *A. Affitto, adattamento e riparazioni locali*, lire 27,000; *B. Viaggi al personale, gratificazioni e sussidi*, lire 45,000; *C. Indennità di licenziamento al personale*, lire 48,000; *D. Spese varie ed impreviste*, lire 40,000; *E. Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti (Spesa d'ordine), per memoria*, lire 160,000.

§ 2. *Spese complementari*. — Articolo 6. Versamenti al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e prevenire danni di forza maggiore, lire 50,000.

Articolo 7. Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile, lire 548,000.

Totale § 2., lire 598,000.

§ 3. *Spese accessorie*. — Articolo 8. Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione, lire 255,000.

Totale § 3, lire 255,000.

Totale della parte ordinaria, 5,500,000 lire.

Titolo II. *Parte straordinaria*. — Articolo 9. Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento, lire 217,138.14.

Articolo 10. Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile, lire 330,000.

Articolo 11. Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio, *per memoria*.

Articolo 12. Servizio del prestito di lire 2,000,000 per la sistemazione della ferrovia Massaua-Asmara: rimborso allo Stato dei due quinti della quarta annualità, lire 42,861.86.

Totale della parte straordinaria, 590,000 lire.

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 6,090,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione della Colonia della Somalia per l'esercizio finanziario 1927-28.

Entrata. — Titolo I. *Entrate ordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive* — *Entrate proprie della Colonia*. — Articolo 1. Proventi doganali, lire 11,500,000.

Articolo 2. Proventi postali e radiotelegrafici, lire 1,000,000.

Articolo 3. Tassa sugli affari, 1,000,000 lire.

Articolo 4. Tasse sui fabbricati e sui redditi mobiliari e sulle capanne, lire 800,000.

Articolo 5. Tasse locali di mercato e diritti fissi, lire 1,870,000.

Articolo 6. Proventi di gestioni speciali, lire 1,780,000.

Articolo 7. Proventi di beni demaniali, lire 1,000,000.

Articolo 8. Proventi eventuali, 290,000 lire.

Articolo 9. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria*.

Articolo 10. Ricchezza mobile sugli assegni del personale civile e militare, 2,000,000 lire.

Titolo II. *Entrate straordinarie*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Contributi straordinari*. — Articolo 11. Contributo dello Stato a pareggio del bilancio, lire 55,515,250.

Assegnazione per spese straordinarie. — Articolo 12. Assegnazione straordinaria dello Stato per opere pubbliche, forniture, provviste e per tutte le altre spese di cui al decreto Reale 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col decreto Reale 7 ottobre 1923, n. 2600 (sesta ed ultima quota — Vedasi articolo 44 della spesa), lire 2,750,000.

Articolo 13. Assegnazione straordinaria per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da Società private (Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439, — 3ª ed ultima annualità), lire 1,000,000.

Articolo 14. Ricupero di somme reintegrabili ad articoli dello stato di previsione della spesa, *per memoria*.

Categoria II. *Movimento di capitali*. — *Movimento debiti e crediti*. — Articolo 15. Riscossione di somme relative ad accensione di debiti ovvero ad estinzione totale o parziale dei crediti dell'Amministrazione coloniale per cause non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione stessa, *per memoria*.

Articolo 16. Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati, *per memoria*.

Magazzini dell'Amministrazione coloniale. — Articolo 17. Riscossione di somme per

la cessione a pagamento dei materiali, generi ed oggetti dei magazzini dell'Amministrazione coloniale, per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Entrate ordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Entrate proprie della Colonia, lire 21,240,000.

Totale entrate ordinarie effettive, lire 21,240,000.

Titolo II. *Entrate straordinarie.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi dello Stato, lire 55,515,250.

Assegnazioni per spese straordinarie, lire 3,750,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — Totale del Titolo II. Entrate straordinarie, lire 59,265,250.

Totale generale dell'entrata, 80,505,250 lire.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Entrate effettive.* — Entrate ordinarie, lire 21,240,000.

Entrate straordinarie, lire 59,265,250.

Totale entrate effettive, lire 80,505,250.

Totale generale dell'entrata, 80,505,250 lire.

Lo metto e partito.

(È approvato).

Spesa. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per il Governo e per i servizi civili.* — *Spese comuni ai vari servizi.* — Articolo 1. Personale di ruolo — Stipendi e indennità coloniale, lire 3,750,000.

Articolo 2. Personale straordinario metropolitano — Assegni, lire 4,000,000.

Articolo 3. Personale indigeno — Assegni, lire 4,000,000.

Articolo 4. Indennità varie e rimborso di spese di viaggi (personale di ruolo ed avventizio, escluso il Corpo Zaptié), 1,900,000 lire.

Articolo 5. Premi di operosità e di rendimento al personale in servizio nella Colonia, lire 85,000.

Articolo 6. Sussidi ad impiegati ed agenti subalterni in servizio o già appartenenti all'Amministrazione coloniale e alle loro famiglie, lire 20,000.

Articolo 7. Assegni ai sultani di Obbia e dei Migiurtini — Indennità al Sultano di Zanzibar ed ai pensionati sudanesi residenti a Jonte (articoli 4 e 10 della Convenzione di Londra 15 luglio 1924 per la cessione all'Italia dell'Oltre Giuba), lire 1,030,000.

Articolo 8. Spese varie di carattere politico, lire 2,050,000.

Articolo 9. Somma a disposizione del governatore per spese politiche riservate, lire 25,000.

Articolo 10. Spese segrete, lire 175,000.

Articolo 11. Bande armate ed altre spese per la polizia del confine, lire 5,330,000.

Articolo 12. Spese postali, per telegrammi, radiotelegrammi, lire 100,000.

Articolo 13. Equipaggiamento Gogle, agenti doganali, carcerari, ecc. lire 250,000.

Articolo 14. Acquisto e manutenzione di mobili; abbonamento a pubblicazioni; spese e concorsi per stampa di pubblicazioni di carattere coloniale; acquisto di libri, di stampati e spese varie di ufficio, lire 600,000.

Articolo 15. Concorsi vari per scopi coloniali, lire 70,000.

Articolo 16. Quote da accantonarsi a favore degli impiegati per contratto, in dipendenza delle indennità loro spettanti in base alla nuova forma di contratto di impiego, lire 89,150.

Articolo 17. Spese casuali, lire 60,000.

Spese per i singoli servizi. — Articolo 18. Uffici di Governo — Spese di ogni genere per il funzionamento degli uffici — Acquisto e mantenimento di quadrupedi — Spese per il funzionamento del Magazzino generale, lire 370,000.

Articolo 19. Servizi giudiziari e di notariato, lire 35,000.

Articolo 20. Servizi carcerari e di pubblica sicurezza, lire 700,000.

Articolo 21. Corpo zaptié: assegni, indennità e spese varie, lire 5,000,000.

Articolo 22. Servizio sanitario ed igienico comprese le spese di funzionamento dell'ospedale civile « Giacomo De Martino », lire 2,000,000.

Articolo 23. Servizi portuali, doganali, tasse e spese pel funzionamento dei fari e fanali, lire 500,000.

Articolo 24. Servizi scolastici, scuola d'arti e mestieri, asilo Meticci, ecc., lire 500,000.

Articolo 25. Spese per sperimentazione tecnico-economica ed economico-sociale e per provvedimenti diretti al miglioramento dell'agricoltura locale, lire 1,100,000.

Articolo 26. Servizi zootecnici, comprese le spese di funzionamento dell'Istituto sierovaccinogeno di Merca, lire 500,000.

Articolo 27. Servizi postali, elettrici e contributo al Ministero della marina per il funzionamento delle stazioni radiotelegrafiche da esso gestite, lire 2,300,000.

Articolo 28. Servizi delle comunicazioni e dei trasporti, sussidi, concorsi e spese per

l'esercizio in servizio pubblico di linee automobilistiche, navigazione fluviale, lire 2 milioni.

Articolo 29. Manutenzione e riparazioni di edifici e strade ed altri lavori pubblici di carattere ordinario, lire 1,908,000.

Articolo 30. Servizi urbani, lire 500,000.

Articolo 31. Distillatori, frigoriferi e azienda elettrica di Chisimaio, lire 350,000.

Articolo 32. Agenzia commerciale degli Arussi, lire 240,000.

Restituzioni diverse. — Articolo 33. Restituzione di tasse ed altre somme indebitamente acquisite all'entrata, lire 60,000.

Esercizio ferroviario. — Articolo 34. Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie, lire 680,000.

Spese militari. — Articolo 35. Assegni agli ufficiali, impiegati civili, operai borghesi ed alla truppa italiana ed indigena, lire 21,761,000.

Articolo 36. Viveri, vestiario e spese generali, lire 2,924,000.

Articolo 37. Foraggio e spese diverse per quadrupedi: rimonta, lire 974,000.

Articolo 38. Occorrenze varie per la gestione dei servizi, manutenzione immobili, ecc., lire 2,412,100.

Articolo 39. Premi di operosità e rendimento al personale civile addetto a servizi militari, lire 8,000.

Articolo 40. Mantenimento Regie navi nelle acque della colonia (contributo al Ministero della marina), lire 500,000.

Spese per i distaccamenti coloniali della Regia aeronautica. — Articolo 41. Assegni agli ufficiali, ai sottufficiali, agli operai borghesi, alla truppa metropolitana e indigena, lire 1,000,000.

Articolo 42. Manutenzione, riparazione e rinnovamento del materiale mobile di aviazione; alloggio ed affitti; laboratorio; carreggio, lubrificanti e carburanti, lire 1,000,000.

Totale generale della spesa, lire 30 milioni 579,100.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese per il Governo e per i servizi civili.* — Articolo 43. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297; 29 novembre 1914, n. 1490, e 20 febbraio 1921, n. 264) — Interessi, lire 195,883.45.

Articolo 44. Spese per opere pubbliche nella Somalia, ivi comprese la costruzione e riparazione di stazioni radiotelegrafiche, per

il riscatto di opere di derivazione costruite da società private su corsi di acque pubbliche in forza di regolare concessione governativa, per la sistemazione dei servizi, per forniture o provviste occorrenti per l'avvaloramento della Colonia, ed infine per eventuali concorsi in iniziative private dirette a quest'ultimo scopo (6ª ed ultima quota. Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 137, modificato col Regio decreto 7 ottobre 1923, n. 2600), lire 2,750,000.

Articolo 45. Spesa per il riscatto di opere di pubblica utilità eseguite da Società private (Regio decreto 21 febbraio 1926, n. 439 — 3ª ed ultima annualità), lire 1,000,000.

Articolo 46. Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi civili, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, del Regio decreto 3 giugno 1920, n. 737, e successive modificazioni, lire 229,867.16.

Articolo 47. Spese per studi e rilievi topografici nel territorio della Somalia per la compilazione della carta 1 a 100,000, lire 300,000.

Articolo 48. Spese straordinarie inerenti alla organizzazione dei servizi e allo sviluppo della colonia, lire 2,800,000.

Spese militari. — Articolo 49. Indennità temporanea mensile al personale addetto a servizi militari, lire 240,000.

Categoria II. *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Articolo 50. Annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti in estinzione dei mutui contratti per opere di pubblica utilità (Regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1297, 29 novembre 1914, n. 1490 e 20 febbraio 1921, n. 264) — Ammortamento, lire 133,249.39.

Movimento debiti e crediti. — Articolo 51. Pagamento di somme relative ad accensione di crediti ovvero ad estinzione totale o parziale di debiti dell'Amministrazione coloniale non dipendenti dal normale funzionamento dell'Amministrazione, per memoria.

Capitolo 52. Fondi somministrati a funzionari delegati, per memoria.

Magazzini dell'Amministrazione coloniale. — Articolo 53. Acquisto di materiali, generi ed oggetti (spese accessorie comprese) per il rifornimento dei magazzini, per memoria.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese per il Governo e per i servizi civili:

Spese comuni ai vari servizi, 23,534,150 lire.

Spese per i singoli servizi, lire 18,003,000.
Restituzioni diverse, lire 60,000.

Contributo al bilancio per l'esercizio delle ferrovie, lire 680,000.

Spese militari, lire 30,579,100.

Totale spese ordinarie effettive, 72,856,250 lire.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese pel Governo e pei servizi civili, lire 7,275,750.61.

Spese militari, lire 240,000.

Totale spese straordinarie effettive, lire 7,515,750.61.

Categoria II. Movimento di capitali. — Estinzione di debiti e crediti, lire 133,249.39.

Movimento debiti e crediti, *per memoria.*

Magazzini dell'Amministrazione coloniale, *per memoria.*

Totale parte straordinaria, lire 7,649,000.

Totale spese reali, lire 80,505,250.

Riassunto per categorie. — Categoria I. *Spese effettive.* — Titolo I. Spese ordinarie, lire 72,856,250.

Titolo II. Spese straordinarie, lire 7 milioni 515,750.61.

Totale spese effettive, lire 80,372,000.61.

Categoria II. Movimento di capitali. lire 133,249,39.

Totale spese reali, lire 80,505,250.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Stato di previsione per le strade ferrate Somale per l'esercizio finanziario 1927-28.

Entrata — Titolo I. *Parte ordinaria.* — Articolo 1. Prodotti del traffico: (A. Viaggiatori, lire 184,000; B. Bagagli, lire 6,000; C. Merci, lire 1,020,000), lire 1,210,000.

Articolo 2. Introiti indiretti dell'esercizio, lire 38,000.

Articolo 3. Per rimborso di spese: (A. Versamento a magazzino in conto esercizio, lire 2,000; B. Ricuperi diversi), lire 2,000.

Articolo 4. Introiti a reintegro del corrispondente articolo di spesa, *per memoria.*

Articolo 5. Contributo del bilancio della Colonia nelle spese ordinarie d'esercizio, lire 680,000.

Totale della parte ordinaria, lire 1,930,000.

Titolo II. Parte straordinaria. — Articolo 6. Prelevamento dal fondo di riserva per spese di carattere patrimoniale, *per memoria.*

Articolo 7. Somministrazione di fondi dal bilancio generale della Colonia, *per memoria.*

Totale delle entrate ordinarie e straordinarie, lire 1,930,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

Spesa. — Titolo I. *Parte ordinaria.* — § I. *Spese ordinarie d'esercizio.* — Articolo 1. Direzione: (A. Personale, lire 103,000; B. Diverse, lire 10,000), lire 113,000.

Articolo 2. Servizio movimento: (A. Personale: 1. Stazioni, lire 126,000; 2. Convogli (scorta treni), lire 44,300, lire 170,300; B. Indennizzi per perdite ed avarie, lire 5,000; C. Diverse, lire 1,700), lire 177,000.

Articolo 3. Servizio trazione e veicoli: (A. Personale (locomozione), lire 212,000; B. Combustibili, lire 300,000; C. Lubrificanti e materie per pulizie, lire 60,000; D. Acqua, lire 25,000; E. Diverse, lire 40,000; F. Manutenzione e riparazione rotabili: 1. Personale, lire 303,000; 2. Materiali, lire 100 mila, lire 403,000), lire 1,040,000.

Articolo 4. Manutenzione e lavori: (A. Personale, lire 296,000; B. Diverse, 184,000 lire), lire 480,000.

Articolo 5. Spese generali d'esercizio: (A. Affitto, adattamento e riparazioni locali, lire 6,000; B. Spese varie ed impreviste, lire 13,000; C. Rimborsi di somme per erronee tassazioni di trasporti, lire 1,000), lire 20 mila.

Totale § 1º, lire 1,830,000.

§ 2. *Spese complementari.* — Articolo 6. Versamento al fondo di riserva per lavori intesi a riparare e a prevenire danni di forza maggiore, *per memoria.*

Articolo 7. Versamenti al fondo di riserva per rinnovamento dell'armamento e del materiale rotabile, lire 100,000.

Totale § 2, lire 100,000.

§ 3. *Spese accessorie.* — Articolo 8. Versamento al bilancio della Colonia dell'avanzo della gestione, *per memoria.*

Totale della parte ordinaria, 1,930,000 lire.

Titolo II. Parte straordinaria. — Articolo 9. Lavori e provviste per il rinnovamento di una parte dell'armamento, *per memoria.*

Articolo 10. Provviste per il rinnovamento di una parte del materiale rotabile, *per memoria.*

Articolo 11. Restituzione al bilancio generale della Colonia di fondi somministrati pel normale funzionamento del servizio, *per memoria.*

Totale delle spese ordinarie e straordinarie, lire 1,930,000.

Lo metto a partito.

(È approvato).

TABELLA F.

Articoli dei bilanci coloniali dell'esercizio 1927-28 (Competenza ed aggiunti) che non possono formare oggetto di trasporto di fondi con provvedimenti dei governatori delle colonie.

a) *Articoli a favore dei quali non possono essere trasportati fondi.*

Bilancio della Tripolitania:

Articoli 5, 11, 12, 40, 53, 55, 70, 71, 72, 73.

Articolo 6, per quanto riguarda acquisto e manutenzione di mobili.

Bilancio della Cirenaica:

Articoli 5, 10, 11, 48, 53, 56, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

Articolo 6, per quanto riguarda acquisto e manutenzione di mobili.

Bilancio dell'Eritrea:

Articoli 4, 10, 11, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.

Bilancio della Somalia:

Articoli 5, 9, 10, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53.

Bilanci delle ferrovie delle quattro colonie: Nessun articolo.

b) *Articoli dai quali non si possono trasportare fondi.*

Bilancio della Tripolitania:

Articoli 1, 2, 18, 36, 37, 38, 49, 50, 53, 56, 58, 61, 64, 70, 71, 72, 73.

Bilancio della Cirenaica:

Articoli 1, 2, 18, 23, 36, 37, 38, 47, 50, 53, 58, 59, 63, 64, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 76.

Bilancio dell'Eritrea:

Articoli 1, 2, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Bilancio della Somalia:

Articoli 1, 2, 7, 16, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53.

Bilanci delle ferrovie delle quattro colonie: Nessun articolo.

Procediamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato:

1º) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A);

2º) ad accertare e riscuotere le entrate, secondo le leggi in vigore, e a far pagare le

spese della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia, per l'esercizio medesimo, in conformità dei rispettivi bilanci allegati alla presente legge (tabelle B, C, D, E);

3º) ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese riguardanti l'esercizio delle ferrovie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia per l'anno finanziario 1927-28, in conformità dei relativi stati di previsione allegati ai bilanci delle dette colonie.

(È approvato).

Art. 2.

Il ministro delle finanze è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1927-28, ad anticipare in conto corrente a quello delle colonie, per gli scopi previsti dall'articolo 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, la somma di lire 3,000,000.

(È approvato).

Art. 3.

Per sopperire alle deficienze che si manifestassero nei bilanci coloniali nelle assegnazioni per spese di carattere civile e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storni, è iscritto nello stato di previsione del Ministero delle colonie, fra le spese effettive ordinarie, uno speciale capitolo con la denominazione: « Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese ed all'eventuale deficienza negli stanziamenti per spese civili nelle colonie ».

Con decreto del ministro delle colonie, di concerto con quello delle finanze, sarà provveduto, secondo le esigenze, ai necessari trasporti dal predetto capitolo a quelli riguardanti i contributi per le spese civili ordinarie e straordinarie dello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie e alle conseguenti variazioni nei bilanci coloniali.

(È approvato).

Art. 4.

I contributi dello Stato per le spese delle colonie, sono stabiliti, per l'esercizio 1927-1928, nelle seguenti somme:

1º) Tripolitania, lire 147,874,250;

2º) Cirenaica, lire 155,770,250;

3º) Eritrea, lire 17,439,250;

4º) Somalia, lire 55,515,250.

(È approvato).

Art. 5.

Gli articoli di bilancio, indicati nella tabella *F* annessa alla presente legge, sono esclusi da quelli per i quali è data facoltà ai governatori delle colonie, di effettuare trasporti di fondi a favore di altri articoli di spesa.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Risultato di votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per lo esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928: (1178 e 1178-bis)

Presenti e votanti . . . 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . . 191
Voti contrari . . . 16

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 7 ottobre 1926, n. 1977, concernente il riordinamento degli studi universitari d'ingegneria: (1124)

Presenti e votanti . . . 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . . 190
Voti contrari . . . 17

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto 20 agosto 1926, n. 1615, concernente l'istituzione della pagella scolastica per gli alunni delle scuole elementari: (1039)

Presenti e votanti . . . 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . . 191
Voti contrari . . . 16

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, recante provvedimenti relativi all'Amministrazione del Fondo per il culto: (1034)

Presenti e votanti . . . 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . . 194
Voti contrari . . . 13

(La Camera approva).

Conversione in legge dei Regi decreti-legge 6 febbraio 1927, n. 68, che istituisce la carica di Capo di Stato Maggiore generale e ne determina le attribuzioni, e 6 febbraio 1927, n. 69, che determina le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore dell'esercito, del comandante in 2ª del Corpo di Stato Maggiore, dei generali comandanti designati d'armata e del Consiglio dell'esercito e reca alcune particolari disposizioni riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito: (1262)

Presenti e votanti . . . 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . . 195
Voti contrari . . . 12

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 62, concernente la proroga del termine assegnato alla Commissione per l'unificazione dei capitolati delle pubbliche amministrazioni e degli enti minori: (1278)

Presenti e votanti . . . 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . . 196
Voti contrari . . . 11

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1796, portante disposizioni a favore della pollicoltura e della conigicoltura: (1096)

Presenti e votanti . . . 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . . 196
Voti contrari . . . 11

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico: (1318)

Presenti e votanti . . . 207
Maggioranza 104
Voti favorevoli . . . 196
Voti contrari . . . 11

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, contenente modificazioni alla tariffa degli onorari e

diritti accessori spettanti ai notari e agli archivi notarili: (1205)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	193
Voti contrari . . .	14

(La Camera approva).

Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei: (989)

Presenti e votanti . . .	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli . . .	200
Voti contrari . . .	7

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abisso — Acerbo — Albicini — Aldi-Mai — Alfieri — Amicucci — Anile — Antonelli — Armato — Arnoni — Arpinati — Arrivabene Giberto.

Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Baragiola — Barbaro — Barbieri — Barnaba — Bartolomei — Bassi — Bastianini — Bavaro — Belluzzo — Benni — Bette — Biancardi — Bianchi Fausto — Bisi — Blanc — Bolzon — Bono — Brescia Edoardo — Buronzo — Buttafochi.

Caccianiga — Canelli — Cantalupo — Caprice — Caprino — Cariolato — Cartoni — Casagrande di Villaviera — Ceci — Celesia di Vegliasco — Cerri — Chiarini — Cian Vittorio — Ciano Costanzo — Ciardi — Ciarlantini — Codacci-Pisanelli — Colucci — Crisafulli-Mondio — Cristini — Cucini.

D'Alessio Francesco — D'Alessio Nicola — D'Ambrosio — De Collibus — De Cristofaro — De Grecis — De Martino — De' Stefani — Di Fausto — Di Marzo — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducos.

Fani — Farina — Farinacci — Federzoni — Fera — Ferretti — Forni Roberto — Frignani.

Gabbi — Galeazzi — Gallo — Gangitano — Gargioli — Gemelli — Genovesi — Geremicca — Gianferrari — Gianturco — Giolitti — Giunta — Giuriati — Grancelli — Grandi — Greco — Guàccero — Guglielmi.

Igliori — Insabato.

Joele — Jung.

La Bella — Lanfranconi — Lantini — Lanzillo — Leonardi — Leone Leone — Limongelli — Lissia — Locatelli — Loreto — Lunelli.

Macarini Carmignani — Maccotta — Madia — Maffei — Majorana — Mandragora — Mantovani — Maraviglia — Mariotti — Marquet — Martelli — Mattei-Gentili — Maury — Mazzolini — Mazzucco — Meriano — Mesolella —

Messedaglia — Miari — Miliani G. Battista — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Musotto — Mussolini.

Negrini.

Olivetti — Olmo — Orefici — Orsolini Cencelli.

Pace — Pala — Panunzio — Paoletti — Pedrazzi — Pennavaria — Pennisi di S. Margherita — Perna — Petrillo — Pierazzi — Pili — Pirrone — Postiglione — Preda — Prunotto — Putzolu.

Quilico.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — Renda — Riccardi — Ricchioni — Riccio Vincenzo — Riolo — Rocco — Romanini — Romano Michele — Rossi-Passavanti — Rossoni — Rotigliano — Rubino — Russo Gioacchino. Salerno — Salvi — Sansanelli — Sansone — Sardi — Savelli — Savini — Schirone — Scialoja — Serena — Severini — Sipari — Solmi — Spezzotti — Spinelli — Starace — Suardo — Suvich.

Torre Andrea — Torore Edoardo — Torrusio — Tovini — Trigona — Tròilo — Tumedei.

Vacchelli — Valentini — Venino — Ventrella Tommaso — Vicini — Volpe.

Wilfan.

Zaccaria — Zugni.

Sono in congedo:

Alberti.

Banelli — Beneduce — Bennati.

Capanni.

Marzotto — Mazzini — Mecco — Muzzarini.

Palmisano — Piccinato — Pisenti — Pivano.

Rosboch.

Tullio.

Viale.

Sono ammalati:

Belloni Amedeo.

Foschini.

Gianotti — Gnocchi.

Josa.

Lanza di Scalea.

Marchi Giovanni — Mazza de' Piccioli.

Nunziante.

Pavoncelli.

Raggio — Re David — Rossi Pier Benvenuto.

Termini — Tòfani.

Assenti per ufficio pubblico:

Bertone — Bifani — Bonaiuto — Bresciani Bruno.

Calore — Ceserani — Chiarelli — Crolla:lanza.

De Capitani d'Arzago.

Forni Cesare.

Gorini — Guidi-Bufferini.

Imberti.

Lupi.

Manaresi — Milani Giovanni.

Olivi.

Peglion.

Russo Luigi.

Serpieri.

Vassallo — Verdi.

Zimolo.

Completamento di Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che ho chiamato a far parte della Giunta permanente per le autorizzazioni a procedere gli onorevoli Colucci e Sansone.

Ho chiamato inoltre a far parte della Commissione per il Regolamento gli onorevoli Cavazzoni, Maffei, Sarrocchi, Salerno e Starace.

La seduta termina alle 18.15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1926, n. 2175, concernente alienazione di prestazioni perpetue dal Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma al Fondo per il culto. (1206)

2. Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito. (962)

3. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2120, che ammette nuove merci al beneficio della temporanea importazione. (1214)

4. Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2159, concernente la facoltà di concessioni doganali e fiscali alle imprese che utilizzino i residui della raffinazione degli olii minerali. (1277)

5. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 217, che concede la franchigia doganale del melazzo di canna destinato alla fabbricazione di foraggi melazzati. (1357)

6. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 229, concernente la

importazione in franchigia dei semi di lino destinati alla semina. (1358)

7. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali. (1359)

8. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 55, concernente l'estensione ad altri enti delle disposizioni dell'articolo 4 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvidenze per incoraggiare i dissodamenti, la motoaratura e la elettrocultura. (1265)

9. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 186, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 febbraio 1927, n. 45, circa la restituzione all'Ungheria di due Codici Corviniani. (1327)

10. Espropriazione, per pubblica utilità, della casa in Genova ove nacque Giuseppe Mazzini. (1195)

11. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2207, recante provvedimenti per il ripristino della viabilità e per opere di difesa di abitanti in dipendenza delle alluvioni e frane dell'autunno 1925 nelle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria. (1215)

12. Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 15, che reca norme per il servizio di trasmissione e recapito dei telegrammi per telefono. (1226)

13. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2173, che reca modificazioni all'ordinamento del servizio dei vaglia postali. (1228)

14. Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2195, riguardante il collocamento di personale nei ruoli dell'Amministrazione postale telegrafica. (1229)

15. Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2164, concernente l'impiego nell'uomo di sieri, vaccini ed affini non prodotti a scopo di vendita e per la produzione di autovaccini. (1241)

16. votazione a scrutinio segreto di 27 disegni di legge.

17. *Discussione del seguente disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928. (1175)

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

AVV. CARLO FINZI.

Roma, 1927 — Tip. della Camera dei Deputati.